

LINEE GUIDA

Affidamento familiare

in provincia di Trento

SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI
E ABITATIVE

Ufficio Centro per l'Infanzia

Équipe multidisciplinare
per l'affidamento familiare



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Assessorato alla Salute
e Politiche Sociali

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

Ufficio Centro per l'Infanzia
Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare
38100 TRENTO
Via Nicolodi, 19
Tel. 0461/493358 - Fax 0461/493363
manuela.tonolli@provincia.tn.it
michela.dipaolo@provincia.tn.it

A cura di:

Manuela Tonolli, Michela Di Paolo, Tiziano Sacconi

*Gruppo di lavoro degli assistenti sociali delle Comunità
che ha contribuito all'elaborazione di questo documento:*

Donatella Bonansea, Lara Brigadoi, Chiara Campestrini, Sandra Cattani,
Sara Endrizzi, Erica Gentilini, Irene Graffer, Lorenza Lazzeri, Verena Loss,
Andrea Scharf, Valentina Versini, Michela Zorzi

SOMMARIO

1. PREMESSA	PAG. 04
2. INTRODUZIONE	PAG. 07
3. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLE LINEE GUIDA	PAG. 10
4. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA	PAG. 13
5. DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA	PAG. 15
6. IL QUADRO NORMATIVO	PAG. 16
6.1 Analisi degli articoli della legge n. 149 del 28/03/2001	PAG. 17
7. L'INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E LE VARIE TIPOLOGIE	PAG. 21
7.1 Affidamento consensuale	PAG. 21
7.2 Affidamento giudiziale	PAG. 23
7.3 Affidamento familiare a tempo pieno	PAG. 23
7.4 Affidamento familiare a tempo parziale e progetti di accoglienza	PAG. 24
7.5 Affidamento parentale (o intrafamiliare)	PAG. 26
8. I SOGGETTI	PAG. 28
8.1 Il minore affidato	PAG. 28
8.2 La famiglia d'origine	PAG. 29
8.3 La famiglia affidataria	PAG. 31
8.4 Il Servizio Sociale territoriale	PAG. 35
8.5 L'Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare (Emaf)	PAG. 36
8.6 Il Pubblico Ministero	PAG. 39
8.7 Il Tribunale per i Minorenni	PAG. 40
8.8 Il Tutore	PAG. 41
8.9 Il Giudice Tutelare	PAG. 42
8.10 La Corte di Appello	PAG. 43
8.11 Schema esemplificativo delle funzioni esercitate da parte dell'Autorità Giudiziaria	PAG. 44
8.12 Le associazioni: il progetto "Il Filo e il Nodo"	PAG. 45
8.13 I Servizi specialistici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed eventuali altri enti ed istituzioni presenti sul territorio provinciale	PAG. 46
8.14 Le Istituzioni scolastiche	PAG. 47

9. LA VALUTAZIONE/CONOSCENZA E PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE CHE SI RENDONO DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	PAG. 48
9.1 Incontro informativo	PAG. 48
9.2 Colloquio psico-sociale	PAG. 48
9.3 Approfondimento psicologico	PAG. 49
9.4 Visita domiciliare	PAG. 50
9.5 Colloquio di coppia	PAG. 51
9.6 Incontro con i figli naturali della coppia	PAG. 51
9.7 Colloquio di restituzione	PAG. 52
10. OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEI MINORI DA AFFIDARE E SOSTEGNO DURANTE IL PERCORSO DI AFFIDAMENTO	PAG. 52
11. L’ABBINAMENTO	PAG. 54
12. IL SOSTEGNO E IL MONITORAGGIO	PAG. 56
12.1 Il dispositivo gruppale	PAG. 56
12.2 Colloqui individuali	PAG. 58
12.3 Incontri di verifica con il Servizio Sociale, altri soggetti istituzionali coinvolti e le famiglie	PAG. 59
13. IMPORTANZA DELLA RETE PROGETTUALE E RELATIVA CURA	PAG. 59
14. PRASSI E PROCEDURE	PAG. 61
14.1 Procedura in caso di affidamento familiare da parte del Servizio Sociale	PAG. 61
14.1.1 In caso di affidamento consensuale	PAG. 61
14.1.2 In caso di affidamento giudiziale	PAG. 63
15. L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE E IL CENTRO PER L’INFANZIA (CPI)	PAG. 66
15.1 Funzioni del CPI nei progetti di affidamento familiare	PAG. 66
15.2 Prassi-procedure CPI-Emaf nei casi di affidamento familiare	PAG. 68
16. LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	PAG. 71
17. L’AFFIDAMENTO SINE DIE	PAG. 73
18. SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	PAG. 73
ALLEGATI	PAG. 75
1. La scheda di presentazione del caso	PAG. 76
2. La scheda della famiglia affidataria	PAG. 78



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Salute
e Politiche Sociali

LINEE GUIDA

Affidamento familiare

in provincia di Trento



...prendersi cura con amore...



SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
Ufficio Centro per l'Infanzia

Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare

1. PREMESSA

L'attenzione ai bisogni sociali della popolazione è una caratteristica costante delle politiche pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.

Nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione si è concentrata a dar seguito al processo di riforma del welfare volto a realizzare la sussidiarietà verticale e orizzontale, attraverso l'individuazione ed attivazione di interventi di tipo preventivo e non solo di tipo riparativo-assistenziale, oltre allo stretto coordinamento tra le politiche sociali, abitative, della formazione e del lavoro.

Il costituirsi delle Comunità ha permesso il superamento del ruolo direttivo unidirezionale centro-periferia, valorizzando le responsabilità programmatiche e organizzative in materia di politica sociale a livello territoriale, pur mantenendo da parte dell'Ente provinciale un coordinamento sul sistema locale degli interventi.

Nel nostro territorio, da anni, si è instaurata una positiva collaborazione fra Servizi Sociali, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Servizi Pubblici e del privato sociale che accolgono bambini e ragazzi in difficoltà. La metodologia di rete è una realtà concreta in cui tutti i soggetti che si occupano di minori e delle loro famiglie si confrontano e cercano di coordinare le proprie azioni. Solo superando le contrapposizioni è possibile costruire sinergie capaci di favorire percorsi virtuosi attraverso i quali affrontare situazioni anche molto complesse. Certamente dobbiamo, ulteriormente, investire sugli interventi di sostegno alle famiglie e sulla prevenzione precoce. L'attenzione allo sviluppo e al sostegno della genitorialità e ai bisogni dei minori è un obiettivo cruciale, rispetto al quale vanno formulati pensieri e condivise azioni da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti in queste tematiche. In merito all'affidamento familiare dei minori, nella nostra Provincia è attiva, da tempo, un'Équipe multidisciplinare che opera a livello centralizzato e che rappresenta un nodo centrale e di collegamento con il territorio, con le famiglie, con le Associazioni con i Servizi. Oltre alle attività relative alla conoscenza-valutazione delle persone che si rendono disponibili all'affidamento familiare, all'abbinamento tra minore e famiglia e alla promozione di una cultura

...prendersi cura con amore...

dell'affido, questa Équipe coordina gruppi di lavoro allargati, con la finalità di trattare, a più livelli, il tema dell'affidamento familiare, per lo sviluppo di proficue collaborazioni tra soggetti diversi e per la creazione di buone prassi e linee guida.

Proprio dal lavoro congiunto, in particolare con il Servizio Sociale territoriale, sono nate le "Linee guida". Questa pubblicazione rappresenta un'interessante esemplificazione di come possa l'Ente pubblico sviluppare delle azioni significative con le famiglie, con i mondi vitali ed istituzionali che ad essa si collegano, al fine di svolgere costruttivamente il proprio ruolo. Questo lavoro è il punto di arrivo di un percorso di approfondimento e confronto sull'affidamento familiare in Trentino avviato già da anni, con il coinvolgimento di molti soggetti.

Il gruppo di lavoro è partito da un'analisi sul quotidiano dando voce agli operatori che in primis sono coinvolti nei progetti di affidamento familiare, mettendo in circolo anche l'esperienza e la metodologia da parte dell'Equipe multidisciplinare per l'affidamento familiare, ma con una attenzione particolare anche alle teorie di riferimento e alle esperienze sviluppate in altre Regioni.

Il recente Convegno Internazionale, organizzato dal nostro Assessorato alla Salute e Politiche Sociali in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, dal titolo "La cura delle relazioni negli interventi di affidamento familiare" ha evidenziato il valore del lavoro svolto su questo tema nell'ultimo decennio.

Oggi possiamo parlare di un modello trentino per l'affidamento familiare che tiene conto della complessità e della delicatezza di tutti gli aspetti che il progetto attiva, attraverso il lavoro integrato e la cura di tutti i soggetti coinvolti.

Mi auguro che questo strumento possa essere di riferimento per il lavoro quotidiano sul territorio e riesca a diffondere ulteriormente il valore e la preziosità di una cultura dell'affido e della solidarietà.

**Assessore alla Salute
e Politiche Sociali
dott. Ugo Rossi**

...prendersi cura con amore...



“La sfida che gli affidatari hanno davanti è complessa. Il loro obiettivo potenziale è fare in modo che i bambini modifichino le loro aspettative nei confronti degli adulti, comprendendo che in “questa” famiglia (e forse in altre nel futuro) possono fare affidamento su adulti in grado di rispondere in modo sicuro ai loro bisogni”.

Gillian Schofield

2. INTRODUZIONE

La Provincia Autonoma di Trento, a partire dalla metà degli anni settanta in poi, ha realizzato e consolidato molti interventi nei confronti dei minori.

Ha sostenuto una politica di deistituzionalizzazione e di potenziamento di altre risorse alternative finalizzate a perseguire gli obiettivi della territorializzazione degli interventi, del mantenimento e reinserimento del minore nel proprio ambiente di origine, del sostegno e cura della famiglia, dell'utilizzo integrato delle risorse professionali pubbliche e private.

L'ottica di fondo da cui parte la Provincia è di mettere in atto una politica sociale integrata a favore dei minori e delle loro famiglie in grado di sviluppare a tutti i livelli una efficace azione preventiva, valorizzando la centralità del soggetto famiglia e le risorse di rete presenti sul territorio, sostenendole nei momenti di difficoltà o facendosi carico dei membri deboli nel momento in cui le relazioni primarie e la solidarietà di base vengono meno.

La Provincia Autonoma di Trento, avendo una competenza primaria in materia socio-assistenziale, nel 1991 ha emanato la legge n.14, che riguardava "Ordinamento, la programmazione e l'organizzazione dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento". Questa legge poneva particolare attenzione alla famiglia, intesa come principale soggetto e interlocutore delle politiche sociali, risorsa fondamentale per lo sviluppo, e in essa veniva sottolineato il dettato costituzionale di tutelare il diritto del minore a crescere e svilupparsi fisicamente e intellettualmente nel proprio ambiente sociale e familiare.

Per quanto riguarda l'intervento di affidamento familiare questa norma prevedeva la costituzione di un Gruppo tecnico interprofessionale provinciale incardinato presso il Servizio Attività Socio-Assistenziali della Provincia Autonoma di Trento. La finalità di tale gruppo era quella di costituire un punto di riferimento qualificato per l'intero territorio provinciale, per la costruzione e la realizzazione di progetti di affidamento familiare e per la promozione, la formazione e la selezione delle famiglie che si rendono disponibili all'affidamento familiare.

Il gruppo di lavoro operante a livello provinciale si avvaleva di diverse professionalità fra cui quelle di tipo sociale e psicologico. Ad esso spettava in via generale, il compito di seguire costantemente l'evoluzione della problematica familiare e dell'età evolutiva e di approntare le iniziative necessarie ed opportune, in ordine all'applicazione della L. 184/83, contestualmente allo sviluppo degli assetti organizzativi previsti dalla L.P. 14/91.

Nello specifico, anche in base all'articolo 28 della legge, il Gruppo tecnico provvedeva alle seguenti funzioni:

1. indicazioni di come devono essere raggiunte le finalità che gli interventi di affidamento si prefiggono;
2. promozione e ricerca di famiglie disponibili all'affidamento familiare nell'ambito dell'attività programmatoria dei servizi e costituzione di una "banca dati famiglie";
3. selezione delle famiglie affidatarie;
4. formulazione di proposte per la progettazione di attività formative e di aggiornamento sulle problematiche dell'affidamento familiare in collaborazione con gli organi appositamente competenti alla formazione;
5. attività di supervisione e consulenza agli operatori professionali che hanno in carico situazioni di affidamento familiare o direttamente alle stesse famiglie affidatarie inviate dal Servizio Sociale territoriale per un supporto di tipo specialistico;
6. attività di verifica e monitoraggio dell'esperienza complessiva relativa all'applicazione della L. 184/83 in Provincia di Trento;

Con la Legge di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006, "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", la Provincia Autonoma di Trento ha un nuovo impianto normativo per il governo della sua speciale autonomia. Sono molte le novità della legge provinciale, sia per quanto riguarda la distribuzione dei poteri e delle funzioni tra i distinti livelli di governo, sia per quanto riguarda la riorganizzazione funzionale dell'Ente provinciale e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nascono da qui le Comunità, tale norma ha permesso il superamento del ruolo direttivo unidirezionale centro-periferia, valorizzando le responsabilità programmatiche e organizzative in materia di politica sociale a livello territoriale pur mantenendo da parte dell'Ente provinciale un coordinamento sul sistema locale degli interventi. Una delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni è quella in materia di assistenza e beneficenza pubblica compresi i Servizi Sociali territoriali.

Con la legge provinciale n.13 del 27 luglio 2007, "Politiche sociali nella provincia di Trento" il Trentino ha riformato poi il proprio sistema delle politiche sociali. Il nuovo impianto prevede l'attivazione di un sistema integrato di servizi e di interventi sociali che ponga al centro la persona e il diritto della stessa all'aiuto e al sostegno quando si trovi in stato di bisogno. Vengono aggiornati gli strumenti di intervento e si enfatizza l'importanza dell'integrazione delle politiche.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia e le Autonomie locali, in data 30 marzo 2011 è stata siglata l'Intesa n.4/2011, che prevede l'approvazione

dell'Atto di indirizzo e coordinamento a Comunità ed Enti gestori avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011". Questo Atto di indirizzo è l'evoluzione in materia di politiche socio-assistenziali del documento "Linee Guida per la costruzione dei piani sociali di Comunità" che individuano le attività socio-assistenziali di competenza delle Comunità, distinguendole da quelle di competenza provinciale.

L'attività di coordinamento dell'affidamento familiare è rimasta in capo alla Provincia, in quanto svolge una funzione fondamentale che permette di attivare interventi omogenei su tutto il territorio, con una metodologia unica e altamente specializzata. Il Gruppo tecnico è stato rivisto, sia per quanto riguarda la composizione, la metodologia che l'ampliamento delle attività. Si è ravvisata la necessità di modificare l'organizzazione esistente e di creare una *Èquipe* multidisciplinare rivolta sia all'affidamento familiare che all'accoglienza di minori presso il Centro per l'Infanzia, quale Centro di crisi secondo l'accordo Stato-Regioni del 2004, il quale prevede l'istituzione di *Centri di Crisi* in ogni regione che assicurino la presenza di professionalità con competenze specialistiche, per la pronta accoglienza di bambini in condizioni di pregiudizio.

3. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLE LINEE GUIDA

L'Èquipe multidisciplinare per l'affidamento familiare (di seguito Emaf) che opera all'interno dell'Ufficio Centro per l'Infanzia della Provincia Autonoma di Trento del Servizio Politiche Sociali e Abitative - Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali - ha ripensato, in questi anni, da una parte alle modalità di raccordo, progettazione e comunicazione in entrata e in uscita tra la stessa Èquipe e gli altri soggetti istituzionali, dall'altra ha aperto degli spazi di pensiero su quanto è stato attuato e su quanto è possibile pianificare attraverso un confronto con tutti gli attori che si occupano di affidamento familiare in Trentino.

Tale necessità derivava anche da un confronto con il Tribunale per i Minorenni di Trento, che rilevava una discrepanza tra le valutazioni/informazioni che pervenivano da parte dei Servizi Sociali e quelle da parte dell'Èquipe affido, con un risultato lampante di una comunicazione poco efficace tra Servizi ed una ricaduta non sempre positiva nei confronti dei progetti da realizzare o per quelli in corso. Questo stimolo di riflessione è stato fondamentale per poter ripensare a come migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i Servizi che si occupano di affidamento familiare. È stato necessario rivedere le diverse posizioni e riuscire a superare alcuni passaggi vissuti fino ad allora come degli scontati. A tal fine sono stati proposti e attivati due Tavoli operativi, gestiti direttamente dall'Ufficio Centro per l'Infanzia, con due compiti specifici differenti, ma che hanno interagito tra di loro, con le seguenti caratteristiche:

1. un primo gruppo denominato **Tavolo Istituzionale**, attivato nel luglio 2007, aperto al Tribunale per i Minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ai responsabili dei Servizi Sociali territoriali delle Comunità, ai due Primari dell'Unità Operativa 1 di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile 1, un rappresentante del privato sociale che si occupa di affidamento (il referente del progetto "Il Filo e il Nodo" della Comunità Murialdo) e il Direttore dell'Ufficio Centro per l'Infanzia, *con l'obiettivo di lavorare insieme per giungere alla definizione di una procedura condivisa sull'affidamento familiare;*
2. un secondo gruppo denominato **Tavolo Assistenti Sociali**, attivato nel giugno 2008, in cui partecipano un referente assistente sociale dell'area minori, per ognuno dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità, *con il compito di poter riattraversare insieme le difficoltà, i problemi e i punti di forza legati all'attivazione di un percorso di affidamento familiare.*

Entrambi i Tavoli sono tuttora attivi e la conduzione è tenuta dall'Emaf rappresentata da due assistenti sociali e due consulenti psicologi, l'Emaf si fa garante nel tenere il raccordo tra i due gruppi.

Dalla partenza dei due ambiti operativi ad oggi, si è potuto verificare quanto sia fondamentale per un istituto quale quello dell'affidamento familiare, il coinvolgimento di una pluralità di attori che possano stare in rete creando uno spazio di pensiero per la cura e la valorizzazione della stessa e per poter intervenire in maniera efficiente ed efficace nei progetti ad elevata complessità.

Dal lavoro dei due Tavoli è emersa la necessità da una parte di riflettere sul senso della normativa italiana, che privilegia l'istituto dell'affido familiare come strumento prioritario di intervento a supporto di minori che necessitano di un collocamento etero-familiare, e dall'altra di favorire la conoscenza dei Servizi Sociali territoriali delle Comunità su quali risposte poteva dare l'Emaf rispetto ad una domanda sempre crescente di famiglie affidatarie.

Nell'ambito dei lavori del Tavolo Istituzionale, nel 2007, è nata l'esigenza di raccogliere dei dati e delle informazioni al fine di conoscere il fenomeno complessivo dell'affidamento familiare sul territorio provinciale, nonché l'importanza di fornire degli input significativi in rapporto alla costruzione di buone prassi tra i servizi coinvolti. Da tale rilevazione sono state evidenziate le necessità di trovare delle soluzioni per i seguenti problemi:

- come affrontare il lavoro con le famiglie d'origine, sviluppando criteri omogenei di valutazione e diagnosi dei sistemi familiari e dei minori;
- necessità di agevolare le comunicazioni tra Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali territoriali ed Emaf;
- capire per quali situazioni di minori è realmente possibile attivare un affidamento familiare, considerando l'età e le caratteristiche generali;
- approfondire i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti rispetto alla realizzazione, al sostegno e al monitoraggio del progetto di affidamento familiare.

In base agli elementi emersi da tale rilevazione e dalle discussioni effettuate nei rispettivi Tavoli, sono state individuate e concordate alcune piste di lavoro:

- l'importanza della tempestività del passaggio di informazioni tra istituzioni, consapevoli di quanto il fattore tempo sia fondamentale in un contesto così delicato quale l'affidamento familiare;
- prevedere momenti di verifica progettuale con confronti diretti nei casi più complessi tra tutti gli attori e le istituzioni coinvolti;
- la possibilità per le assistenti sociali dell'area minori dei vari territori di richiedere una consulenza all'Emaf nel momento in cui ci sia la necessità di approfondire la situazione di un minore, con la prospettiva di valutare la fattibilità o meno di un possibile affido;

- mantenere costante il passaggio di informazioni tra i due Tavoli di lavoro, per fare in modo che i due livelli si auto-raccordino;
- la creazione di Linee Guida per l'affidamento familiare in Trentino.

Le indicazioni concordate sono state di fatto immediatamente recepite da tutto il sistema operativo e hanno creato in questi due anni un notevole aumento della qualità del lavoro sull'affidamento familiare. Si è percepito un nuovo clima culturale che ha permesso di poter riflettere sul piano teorico con conseguenti risvolti sul piano pratico e operativo.

Un ulteriore passaggio significativo è stato quello di incontrare da parte dell'Emaf i Servizi Sociali nei singoli territori della Provincia di Trento. Tali incontri hanno perseguito gli obiettivi di:

- reciproca conoscenza tra operatori e i rispettivi ruoli e funzioni;
- raccolta di esigenze e proposte in riferimento all'affidamento familiare da parte dei territori, molto diversi tra loro per caratteristiche morfologiche, economiche e modelli culturali.

Con l'inizio del 2010 è iniziato il percorso della stesura delle Linee Guida. Si è trattato principalmente di un lavoro di condivisione e di pensiero, successivamente di elaborazione, stesura e realizzazione del documento.

L'elaborazione delle Linee Guida sull'affidamento familiare ha comportato per il gruppo di lavoro, il riconsiderare in modo critico la propria esperienza specifica sul campo - i risultati positivi e quelli non raggiunti, gli ostacoli e gli insuccessi incontrati - per fornire indicazioni pertinenti e chiare su quali sono le condizioni necessarie affinché uno strumento importante come l'affido di minori presso famiglie possa essere utilizzato in modo efficiente e sensibile, oltre che incoraggiato e sviluppato dal punto di vista strettamente numerico.

La stesura del documento è stata curata dal Tavolo Assistenti Sociali: sono stati attivati tre sottogruppi di lavoro, che hanno coinvolto dodici assistenti sociali di area minori e tre componenti dell'Emaf.

L'elaborazione delle Linee Guida si è svolta attraverso incontri in plenaria e in sottogruppo. In plenaria al fine di analizzare e sviluppare gli argomenti da trattare nelle Linee Guida, la stesura del sommario, la raccolta del materiale esistente a livello nazionale, nonché il confronto dell'elaborazione della bozza del documento nell'ottica dell'assemblaggio del materiale prodotto.

I sottogruppi erano composti da quattro assistenti sociali e da un referente dell'Emaf con il compito di coordinare il lavoro.

Il primo sottogruppo ha seguito: l'introduzione, il quadro normativo, il significato

dell'intervento di affidamento familiare e le caratteristiche specifiche.

Il secondo sottogruppo ha sviluppato la parte riguardante i soggetti coinvolti nel progetto e la fase dell'abbinamento.

Il terzo sottogruppo ha trattato l'importanza della rete progettuale e della relativa cura, le prassi e le procedure per l'attivazione dell'intervento di affidamento e la conclusione del progetto. In totale sono stati svolti otto incontri in plenaria, da gennaio a novembre 2010, e quattro incontri nei sottogruppi da maggio a fine agosto dello stesso anno.

4. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

L'affidamento familiare, in quanto intervento di aiuto e di sostegno al minore ed alla sua famiglia, deve favorire la continuità del rapporto affettivo con la famiglia d'origine per rendere possibile ed efficace il reinserimento del minore nel nucleo una volta cessata la condizione di difficoltà. È uno strumento che si inquadra in un progetto personalizzato e multi-dimensionale, che ha come obiettivo la ri-generazione dei rapporti sociali del minore, la riparazione e la ricostruzione delle sue relazioni fondamentali. Pertanto, deve essere attuato in via prioritaria all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà nelle strutture residenziali.

Gli obiettivi che la Provincia Autonoma di Trento intende perseguire con le presenti Linee Guida sono:

- I L'affermazione e la diffusione della cultura dell'affidamento familiare¹.**
Si tratta infatti di diffondere e far evolvere una cultura capace di cogliere contemporaneamente più elementi:
 - la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, e diritto a che la sua famiglia sia aiutata a recuperare le proprie competenze genitoriali;
 - la progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e scambio tra soggetti e professionalità diverse;
 - la capacità di fornire aiuto, attraverso interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti positivi, in una logica di processo orientato non solo dai bisogni ma, soprattutto, dalle risorse presenti anche nelle famiglie naturali.

¹ Regione Puglia, 2007, "Linee Guida sull'affidamento familiare dei minori", Assessorato alla Solidarietà.

- I La qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio provinciale.** La qualificazione dell'intervento di affidamento familiare e la sua omogeneizzazione sul territorio provinciale si sostanziano:
 - nella definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
 - nella realizzazione di modalità di integrazione operativa tra Servizi e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di prassi operative rispondenti alle esigenze dei destinatari finali. Gli operatori del settore hanno necessità di fare riferimento a dei capisaldi che li aiutino ad affrontare la complessità dei diversi piani di intervento che l'affidamento implica.
- I La realizzazione di una forte integrazione tra Istituzioni, Enti e Servizi, nonché tra gli enti pubblici e le associazioni interessate all'intervento.** Sono molti i soggetti, istituzionali e non, che, con funzioni diverse ed in una logica di rete, esercitano un ruolo importante nei processi di affidamento familiare, tanto a favore dei minori e delle loro famiglie quanto a favore delle famiglie affidatarie.
- I L'articolazione del processo d'affidamento familiare nelle sue diverse fasi.** Le fasi che portano ad un percorso di affido sono varie e tutte molto importanti, devono essere curate nei dettagli per poter garantire la maggiore efficacia dell'intervento rispetto all'esito.
- I Il rilanciare l'affidamento familiare nei diversi territori,** tenuto conto della peculiarità delle singole Comunità che si differenziano di molto dai Comuni di Trento e Rovereto, per modalità di coesione sociale e culturale. È necessario rilanciare l'affidamento familiare anche in senso numerico, affinché gli operatori e le famiglie se ne appropriino sempre di più, al fine di contribuire alla diminuzione dei processi di istituzionalizzazione e promuovere l'attivazione di questo intervento come prioritario, tempestivo e preventivo.
- I Il garantire una presa in carico efficace, efficiente e sempre più appropriata ai bambini e ai ragazzi che sono coinvolti nell'affidamento familiare,** in quanto gli stessi si trovano al centro di una serie di azioni di tutela in cui, se non viene data la dovuta attenzione alla rete dei Servizi, basata sullo scambio e sulla condivisione delle informazioni, si corre il rischio di confondere i messaggi e le decisioni.

5. DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

I destinatari delle Linee Guida sono:

- i Servizi Sociali territoriali, cui le norme statali e provinciali attribuiscono compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i Servizi e gli operatori socio sanitari che entrano in contatto o vengono a conoscenza di situazioni di disagio e sofferenza di bambini o adolescenti, o siano in possesso di competenze in grado di contribuire alla realizzazione di interventi appropriati ed efficaci sul piano diagnostico, prognostico e di sostegno terapeutico;
- i soggetti istituzionali (Scuole, Autorità Giudiziaria ecc.) e gli operatori del privato sociale/associazioni (Comunità per minori, Comunità di accoglienza madre-bambino) coinvolti nell'intervento affinché possano trovare nel presente atto lo strumento per operare in un sistema chiaro e definito di compiti, ruoli e garanzie;
- gli amministratori pubblici e i politici degli Enti Locali;
- le famiglie e le persone che vogliono approfondire i temi legati all'affidamento familiare.



6. IL QUADRO NORMATIVO

L'istituto dell'affidamento familiare trova riferimento in più contesti normativi, dal livello internazionale a quello nazionale, come di seguito specificato, ma la sua ragione di essere è esplicitata sostanzialmente nella legge nazionale 184/83.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con legge 27/5/1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini e dei ragazzi, deve ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità. La Convenzione riconosce altresì che il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in una atmosfera di felicità, amore e comprensione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7/12/2000, all'art. 24, ribadisce il principio della preminenza del superiore interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano, compiuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, stabilisce, tra l'altro, che i bambini "possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità". In ambito giudiziario tale diritto era già stato esplicitato e dettagliato dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77. Nel nostro paese il diritto primario del minore a vivere, a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è costituzionalmente garantito dagli articoli 30 e 31.

La legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali", afferma la necessità che gli interventi e i Servizi Sociali facciano parte di un sistema integrato comprensivo anche delle eventuali misure economiche, della definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse e degli interventi, ad impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte. Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la stessa legge comprende gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" (art. 22, comma 2, lettera c).

La legge 28/03/2001 n. 149, intitolata "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, nonché al titolo VIII del

libro primo del codice civile”, ha introdotto una profonda innovazione della normativa in tema di affidamento e adozione dei minori sia sul piano sostanziale che sul piano processuale.

È interessante notare che la legge ha, *in primis*, modificato il titolo della legge 184/83, trasformandolo in “*Diritto del minore ad una famiglia*”. Il cambiamento, non è solo puramente terminologico, determina il definitivo superamento dell’annoso dibattito in ordine alla qualificazione della posizione giuridica del minore come mero interesse ovvero diritto soggettivo pieno, facendoci comprendere che il minore è senza dubbio portatore di veri e propri diritti. I primi cinque articoli della suddetta norma disciplinano l’istituto dell’affidamento familiare.

6.1 Analisi degli articoli della legge n. 149 del 28/03/2001.

Art. 1

In questo articolo il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza del diritto fondamentale di ogni minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, purchè la stessa possa rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita evolutiva. Laddove si riscontrino delle carenze o delle problematiche significative nella cura dei minori è compito e dovere dei Servizi competenti porre in essere interventi di sostegno e di aiuto. Non possono essere di ostacolo le condizioni di indigenza dei genitori: queste, non devono essere solo nel senso meramente economico, ma vanno ad includere situazioni di marginalità sociale e di incapacità genitoriali tali da recare pregiudizio al minore.

Nel caso in cui gli interventi attuati da parte dei Servizi competenti nei confronti della famiglia d’origine, non siano sufficienti a tutelare pienamente i diritti del minore viene posto in essere l’intervento dell’affidamento familiare, che non deve essere discriminatorio nei confronti del minore rispetto al sesso, etnia, età, lingua, religione e identità culturale.

Nello stesso articolo viene posta l’attenzione alla sensibilizzazione e all’informazione dell’opinione pubblica sul tema dell’affidamento familiare, elemento imprescindibile per creare e diffondere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il sensibilizzare il territorio su questo tema ha anche una duplice valenza, da una parte avere un ritorno in termini di disponibilità concreta da parte di famiglie, coppie e singoli che si propongono per l’affido e dall’altra una corretta informazione può aiutare anche le famiglie naturali dei minori in affido ad accettare un progetto di questo tipo. Si tratta di pensare all’affidamento familiare come un intervento di supporto alla famiglia d’origine e non come di un ostacolo.

Sempre in questo primo articolo si dà molta importanza nell'investire nella formazione degli operatori sociali sul tema. Diventa un punto importante in quanto la complessità di un progetto di affidamento comporta per gli stessi un grosso lavoro di valutazione, progettazione, aiuto e sostegno alla famiglia naturale, senza perdere di vista i bisogni del minore e l'accompagnamento e il sostegno alla famiglia affidataria e il monitoraggio del progetto complessivo. In tutto questo, gli operatori sociali devono tenere in considerazione anche i propri aspetti emotivi legati ai soggetti coinvolti. Per le famiglie, le coppie e i singoli che si rendono disponibili ad accogliere un minore in affidamento c'è necessità di attivare un percorso di formazione e preparazione, anche attraverso degli incontri di valutazione e conoscenza delle risorse interne al nucleo. Viene ribadito, anche dalla norma, che tali approfondimenti debbano essere attivati da professionisti competenti in materia, sia pubblici che del privato sociale; in questo caso la norma sottolinea il fatto che "operino nel campo della tutela dei minori e delle famiglie". La legge pone maggiore attenzione ai diritti e ai bisogni del minore, in particolare l'accento posto sul concetto di crescita del minore che si correla con il bisogno di relazioni affettive. A questo proposito pare importante sottolineare tra le funzioni della famiglia affidataria il richiamo, per la prima volta, alle sue capacità affettive, sia come necessità per il minore, sia come elemento di valutazione della famiglia affidataria.

Art. 2

Nell'art. 2 della legge viene stabilito che quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, rimane il diritto dello stesso a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia.

Solo se la prevenzione ed il sostegno alla famiglia d'origine falliscono, la società è chiamata a proporre delle soluzioni alternative. La principale è, e ancora di più dovrà diventare, quella dell'affidamento familiare, in cui un'altra famiglia accoglie un minore in una dichiarata, esplicita e temporanea condizione di sussidiarietà. Se anche questa soluzione non fosse percorribile, per situazioni particolari legate al bambino, alla famiglia d'origine, al tessuto sociale nel quale è vissuto, l'inserimento deve avvenire all'interno di una Comunità di tipo familiare o, se non è presente, ad un Istituto di assistenza pubblico o privato.

Questo tipo di intervento può diventare un'occasione importante per i genitori, che supportati nell'impegno di recupero della funzione educativa e di accudimento, possono riattivare energie per affrontare ed occuparsi dei propri problemi. È importante evidenziare la precisazione che il legislatore ha posto, ovvero che per bambini sotto i sei anni di età, l'inserimento può avvenire solo in una Comunità di tipo familiare. Ciò

sottolinea la diversa considerazione in base alle differenti fasce d'età, nello specifico si è ritenuto che più un bambino è piccolo e più necessita di un ambiente familiare. L'articolo prescrive infine la chiusura di tutti gli Istituti entro il 31 dicembre 2006, e così è avvenuto sul territorio nazionale con il gennaio 2007.

Art. 4

L'affidamento è disposto dal Servizio Sociale locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo, se vi è il consenso dei genitori del minore. Se il consenso manca provvede il Tribunale per i Minorenni, emanando uno specifico provvedimento. Quando la condotta del genitore è pregiudizievole agli interessi del minore, indipendentemente dall'accertamento di una colpevolezza, ma a seguito di una segnalazione da parte dei Servizi o da parte delle Forze dell'Ordine è competenza del Tribunale per i Minorenni di allontanare il minore dalla residenza familiare.

Nel provvedimento di affidamento familiare emesso dal Tribunale per i Minorenni devono essere indicate: le motivazioni che hanno portato all'affidamento familiare, la durata presumibile del progetto alla famiglia affidataria, i diritti e i doveri degli affidatari nei confronti del minore affidato, le modalità e i tempi di relazione tra famiglia d'origine e minore (nella pratica viene demandata al Servizio Sociale territoriale la regolamentazione delle visite).

Il Servizio Sociale di competenza territoriale ha la gestione del progetto di affidamento familiare, in tale progetto vengono coinvolti tutti i soggetti che ruotano attorno al minore, nello specifico la famiglia d'origine, la famiglia affidataria, il Tutore se nominato in caso di sospensione o decadenza della potestà genitoriale, i Servizi specialistici, l'Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare e il privato sociale. Si può affermare che il progetto di affidamento non è un protocollo standardizzato ma è uno strumento flessibile e necessario per un buon andamento dell'affidamento familiare. Viene definito sulla base dei bisogni del minore e della sua famiglia, considerando anche la complessità delle problematiche dei genitori naturali e della disponibilità della famiglia affidataria, è quindi un intervento che va a toccare equilibri delicatissimi.

L'attività di vigilanza durante l'affidamento familiare è attribuita al Servizio Sociale territoriale che ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di un affidamento consensuale o giudiziario.

Per vigilanza si intende monitorare l'andamento del progetto, verificando: il benessere psico-fisico del minore, il processo di cambiamento da parte della famiglia d'origine, l'adesione agli accordi da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ogni evento di par-

icolare rilevanza va segnalato tempestivamente all'Autorità Giudiziaria. Deve essere elaborata da parte del Servizio Sociale una relazione di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria con cadenza semestrale, sull'andamento del progetto di affidamento, di verifica e ridefinizione dello stesso sia per quanto riguarda i tempi e le modalità precedentemente concordate nonché sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine.

comma 4

L'affidamento ha durata temporanea ed è legato al superamento delle condizioni che hanno determinato l'allontanamento del minore. La durata dell'affidamento non può superare i 24 mesi, una proroga può essere disposta solo dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.

comma 5

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento emanato dalla stessa Autorità che l'ha disposto, tenendo conto sia dell'interesse del minore che dell'evoluzione positiva della situazione del nucleo d'origine.

Il Giudice Tutelare, alla conclusione del periodo previsto del progetto di affidamento, può richiedere al Tribunale per i Minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela del minore. Il Giudice Tutelare ha facoltà di sentire sia il Servizio Sociale territoriale che lo stesso minore per poter prendere delle decisioni più opportune alla situazione.

Art. 5

Gli affidatari hanno il dovere di accogliere presso di sé il minore e l'obbligo di provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, nel rispetto delle indicazioni dei genitori per i quali non siano stati adottati dal Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale e delle indicazioni offerte dalla Autorità affidante. I poteri connessi con la potestà genitoriale vengono esercitati dagli affidatari in riferimento agli ordinari rapporti con la scuola e con l'autorità sanitaria. Il Servizio Sociale, su disposizione del Tribunale per i Minorenni e secondo le necessità del caso, svolge attività di sostegno psico-sociale nei confronti della famiglia d'origine e agevola i rapporti tra la stessa e il minore.

Al fine di sostenere la famiglia affidataria la normativa prevede a suo favore delle misure di aiuto economico.

È importante sottolineare che la famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel

progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei Servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai Servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore.

7. L'INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E LE VARIE TIPOLOGIE

L'affidamento familiare è un intervento sociale complesso, un provvedimento volto a tutelare minori che vivono in una famiglia che sta attraversando un momento particolarmente difficile. Si tratta di un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine, ed è fondato sul riconoscimento della possibilità, da parte degli operatori e della famiglia affidataria, di affrontare la situazione di disagio del minore e aiutare la famiglia d'origine a sviluppare le proprie capacità genitoriali. La sua caratteristica distintiva è la temporaneità, che si accompagna al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e alla previsione di un rientro del minore in essa, provvedimenti che possono subire leggere variazioni a seconda della tipologia di affidamento necessaria nel caso particolare.

L'affidamento familiare richiede pertanto un'attenta valutazione che permetta di appurare:

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, compresa la rete parentale che può facilitare il recupero delle competenze familiari;
- la qualità dell'attaccamento tra genitori e figlio;
- le risorse del minore, le sue problematiche e la sua idoneità per affrontare l'esperienza dell'affido nella sua complessità;
- la motivazione e le capacità genitoriali della famiglia candidata all'affido.

7.1 Affidamento consensuale

Si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare il proprio figlio, in accordo con il Servizio Sociale e per il tempo necessario, ad un'altra famiglia. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca.

L'affidamento viene formalizzato con un provvedimento amministrativo a carico del Servizio Sociale competente territorialmente in base alla residenza del minore, ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità formale del provve-

dimento, soprattutto in riferimento a:

- motivazione adeguata al provvedimento di affido;
- indicazione sulle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- indicazioni delle modalità con cui la famiglia di origine può tenere rapporti e contatti con il minore;
- individuazione del Servizio Sociale cui è assegnata la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza dell'affido;
- indicazione del periodo della presunta durata dell'affido.

Una volta controllata la regolarità formale, il Giudice Tutelare renderà esecutivo il provvedimento con l'emanazione di un decreto. In riferimento alla documentazione per la richiesta di esecutorietà del provvedimento di affido, il Giudice Tutelare verifica l'esistenza di:

- dichiarazione di consenso dei genitori naturali;
- dichiarazione di disponibilità da parte della famiglia affidataria;
- relazione socio – ambientale dei Servizi Sociali.

A tutto ciò è utile aggiungere alcune considerazioni in merito all'affidamento consensuale: esso necessita infatti di una, anche minima, consapevolezza da parte della famiglia d'origine in riferimento alle proprie difficoltà. Oltre a questo aspetto vi è da sottolineare il fatto che essendo consensuale, il progetto va co – costruito fra la famiglia di origine, la famiglia affidataria, il Servizio Sociale e l'Emaf. Spesso dagli operatori viene ritenuta la tipologia di affidamento ideale poiché risulta più facile gestire il rapporto con i genitori naturali; va però sempre tenuto ben presente che l'affidamento consensuale necessita di un monitoraggio continuo e ancora più frequente rispetto ad un affido giudiziale. Il calendario delle visite, le modalità di incontro, il rapporto fra le due famiglie rischiano di essere tutti aspetti che, non essendo disciplinati da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se lasciati liberi, non monitorati e verificati costantemente dal Servizio Sociale e dagli altri operatori coinvolti, possono creare difficoltà all'intero progetto di affido.

In alcuni casi, i Servizi preposti all'affidamento familiare ravvedono la necessità di passare da un affidamento consensuale ad uno giudiziario, quando vengono meno alcuni presupposti fondamentali al buon funzionamento del progetto (la collaborazione e il consenso) o quando si rende necessaria una maggiore tutela del minore, per preservarlo da ulteriori rischi. In questi casi il Servizio Sociale informerà la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che valuterà se proporre ricorso al Tribunale stesso per richiedere la formalizzazione dell'affidamento.

7.2 Affidamento giudiziale

In questa tipologia di affido è assente il consenso dei genitori e il provvedimento viene di conseguenza emanato dal Tribunale per i Minorenni, che valuterà anche le motivazioni che hanno portato gli stessi a negare il consenso.

Spesso viene ritenuto un affido difficile da gestire, ma nella realtà dei fatti risulta dare molte più garanzie e tutele a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, in quanto vi è un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che detta le modalità e i tempi del progetto, mettendo anche delle prescrizioni specifiche nei confronti dei genitori naturali.

Nel caso in cui il Servizio Sociale abbia in progetto l'ottenimento della proroga dell'affidamento o la modifica del provvedimento in corso, la relazione andrà inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni poiché risulta essere necessaria la richiesta del Pubblico Ministero per poter aprire un nuovo procedimento.

È importante sottolineare che, decorsi i due anni (corrispondenti al periodo massimo indicato dalla legge per un progetto di affido familiare) è possibile rinnovare l'intervento. La competenza passa in questo caso sempre alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che propone ricorso allo stesso Tribunale, anche in caso di affidamento consensuale.

7.3 Affidamento familiare a tempo pieno

L'affidamento a tempo pieno può essere consensuale o giudiziale e prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione di una famiglia, coppia o singoli. La durata, i contatti e gli eventuali rientri presso la famiglia d'origine, vengono definiti e previsti all'interno del progetto predisposto dal Servizio Sociale, e ove necessario, convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Compito degli affidatari è garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale.

Tale inserimento prevede e necessita di una preparazione specifica e di un sostegno, da parte dei Servizi coinvolti nel progetto, in tutte le fasi e per tutta la durata dell'affido. Tali accompagnamenti devono essere rivolti al bambino, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria.

L'affidamento a tempo pieno ha funzioni di²:

tutela: intesa come protezione del minore da un contesto inadeguato o da situazioni di rischio;

2 Provincia di Como, 2005, "Linee Guida per l'affido familiare", Assessorato Solidarietà Sociale, Como.

sostegno: inteso come aiuto al minore per riconoscere ed accettare i limiti della famiglia di origine e acquisire capacità di gestione della doppia appartenenza;

riparazione: intesa come nutrimento affettivo, empatia, genitorialità;

accoglienza e cura: intesa come vicinanza emotiva e affettiva, possibilità di crescita all'interno di un contesto educativo e familiare idoneo e rispondente alle esigenze del minore.

L'affido a tempo pieno comporta per il minore il vivere continuativamente e per un periodo di tempo in una famiglia diversa dalla propria, egli si trova a conciliare valori e modelli comportamentali diversi tra loro.

Perché abbia un buon esito, devono sussistere l'impegno e la capacità della famiglia affidataria a collaborare con i Servizi preposti all'affido ed occorre creare le condizioni affinché la famiglia di origine si impegni in eguale misura, e possa comprendere le finalità del progetto.

È necessario che l'affido si basi sull'elaborazione di un progetto da parte del Servizio Sociale in collaborazione con l'Emaf e con gli altri soggetti coinvolti. Il Servizio Sociale si assume la responsabilità della sua realizzazione e definisce una sorta di "contratto" tra coloro che partecipano all'affido. Nel progetto devono essere esplicitati gli obiettivi dell'affido, le modalità e – per quanto possibile – i tempi di attuazione per il progetto di affidamento familiare.

L'affido a tempo pieno viene proposto e realizzato prevalentemente in situazioni:

- di grave carenza affettiva e relazionale;
- dove sussistano condizioni di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia di origine non è in grado di far fronte o che contribuisce, in parte o totalmente, a creare;
- dove siano presenti fragilità e/o vulnerabilità da parte della famiglia naturale, o in presenza di eventi stressanti o traumatici (riorganizzazione familiare, separazione, lutto, perdita lavoro) che influiscono sulle funzioni genitoriali.

7.4 Affidamento familiare a tempo parziale e progetti di accoglienza

L'affidamento familiare a tempo parziale può essere consensuale o giudiziale, prevede l'inserimento di uno o più minori, presso un'altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Permette di fornire un sostegno sia al minore che alla famiglia di origine, sulla base di modalità e tempi concordati con il Servizio Sociale titolare degli interventi e con gli altri soggetti coinvolti. Il progetto di affidamento a tempo parziale si propone l'intento di mantenere il minore

nel proprio domicilio, con lo scopo di dare la possibilità al bambino di vivere esperienze integrative.

L'affidamento a tempo parziale richiede:

- la prossimità territoriale, ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità, ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia.

L'affidamento a tempo parziale può svolgere funzioni di³:

supporto organizzativo: legato all'ospitalità del minore in un luogo e con orari definiti;

supporto relazionale e affettivo: il bambino può trovare stabili riferimenti adulti che vicariano i genitori con una intenzione complementare e non sostitutiva o antagonista;

supporto educativo: queste figure adulte possono svolgere un accompagnamento lungo fasi importanti della giornata, introducendo nella vita del bambino elementi favorevoli la sua crescita ed eventualmente il suo percorso scolastico in base alle caratteristiche progettuali;

supporto sociale: aiuta il minore a connettersi con la realtà sociale in cui è inserito e a sperimentarsi in esperienze nuove che favoriscono la sua crescita.

L'affidamento a tempo parziale comporta per il minore un frequente trasferimento in più ambienti: ambiente scolastico, casa degli affidatari, casa della famiglia d'origine (più eventuali altri ambienti di vita). Vi sono pertanto alcune indispensabili condizioni senza le quali l'affidamento a tempo parziale potrebbe rappresentare per il minore un onere in più e non un'esperienza arricchente.

Andrà valutata:

- la capacità di adattamento del minore e la sua età;
- la disponibilità ad accettare riferimenti adulti "altri" da quelli componenti la famiglia d'origine;
- il bisogno di superare situazioni di solitudine, incertezza, confusione.

Questa tipologia di affidamento comporta una continua interazione tra famiglia di origine e famiglia affidataria e quindi necessita di alleanza e condivisione sul significato e sugli obiettivi del progetto di affido.

Per questo motivo risulta necessario, per il Servizio Sociale competente in collaborazione con l'Emaf, concordare con la famiglia naturale:

3 Provincia di Como, 2005, "Linee Guida per l'affido familiare", Assessorato Solidarietà Sociale, Como.

- a. una sostanziale condivisione del significato dell'affido come strumento a sostegno, e non come provvedimento mortificante e punitivo;
- b. una rappresentazione degli affidatari come alleati della famiglia e del minore, come persone che svolgono un ruolo importante di accoglienza ed accompagnamento senza che possano esser loro attribuite né una posizione da "famiglia modello" né una famiglia con funzioni di baby-sitteraggio e custodia del bambino.

Senza queste due indispensabili condizioni che riguardano la soggettività dei fruitori, l'affido a tempo parziale è destinato a provocare una quotidiana conflittualità, in grado a sua volta di indurre veri e propri danni all'equilibrio psicologico del bambino. Nella maggior parte dei casi l'affidamento a tempo parziale avviene con il consenso della famiglia naturale del minore.

L'affidamento a tempo parziale si differenzia dai **progetti di accoglienza** in quanto come gli altri progetti di affidamento familiare rientrano a pieno titolo nell'ambito della legge 149/2001. I progetti di accoglienza familiare per minori (accanto a quelli per adulti) rappresentano per il Servizio Sociale una ulteriore possibilità di intervento e sostegno a situazioni di lieve disagio familiare. Tale progettazione consiste nel prendersi cura temporaneamente di un bambino o di un ragazzo quando i genitori non sono in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli per motivi di lavoro, salute o a causa di limiti delle risorse personali e relazionali.

L'intervento ha lo scopo di integrare o sopperire laddove non sia presente una rete familiare di supporto. È il Servizio Sociale territoriale, anche in collaborazione con l'Emaf, che attiva un progetto di accoglienza dove vengono definite le modalità e i tempi, e anche questo tipo di progettualità prevede un monitoraggio costante.

Rispetto a questo tema verranno elaborate prossimamente, dall'Emaf in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali e con il privato sociale, le Linee Guida per l'accoglienza, a cui si rimandano gli approfondimenti.

7.5 Affidamento parentale (o intrafamiliare)

Può avvenire presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il quarto grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. È compito prioritario dei Servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I Servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia

allargata (nonché ipotetica affidataria del minore), per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei Servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza. L'affidamento a parenti può essere accordato o deciso dai genitori, può oltremodo essere predisposto dall'Autorità Giudiziaria ed essere dunque disciplinato dall'emanazione di un apposito decreto. Se l'affidamento a parenti è consensuale e supera i sei mesi, il Servizio Sociale deve comunicarlo al Giudice Tutelare che ratifica il provvedimento e lo rende esecutivo, non vi è necessità di proroga a seguito dei 24 mesi e non è previsto il passaggio all'Autorità Giudiziaria Minorile. Se l'affidamento a parenti è giudiziale la competenza passa al Tribunale per i Minorenni.

In merito a questa tipologia di affido pare importante fare alcune riflessioni relative alle difficoltà che si possono incontrare, in particolare ci si interroga:

- se non sia un rischio quello di porre un minore in un ambiente familiare che ha già avuto in passato delle problematiche relative alla crescita di un figlio;
- sul carico emotivo che viene attribuito al parente affidatario, il quale spesso rivede nel minore alcuni aspetti della propria storia personale d'infanzia e di vita e che risultano essere molto dolorosi da affrontare;
- sulla difficoltà da parte dei Servizi nel poter aiutare e sostenere questi nuclei affidatari, che spesso rifiutano l'aiuto perché preoccupati di un eccessivo controllo da parte degli stessi;
- sui possibili contrasti che spesso sono presenti all'interno della rete familiare, che possono essere riversati sul minore, divenendo vittima di denigrazioni verso uno o entrambi i propri genitori o oggetto di un "riscatto familiare".

All'Emaf possono essere richiesti, nei casi particolari, la valutazione delle persone e famiglie che si propongono per l'affido parentale e il sostegno alle stesse, da parte del Servizio Sociale territoriale oppure da parte dell'Autorità Giudiziaria.

8. I SOGGETTI

8.1 Il minore affidato

L'affidamento familiare si rivolge a tutti i minori di età compresa tra i 0 e i 18 anni, italiani o stranieri, singoli o fratelli che necessitano di protezione e tutela.

In questi anni si è cercato di dare maggiore attenzione ai bisogni psicologici dei minori, collocandoli come soggetti primari del progetto di affido. Sono il punto centrale di tutto il sistema familiare, attorno a cui si concentrano le energie degli attori istituzionali e non.

I bisogni di tutela e cura del minore diventano oggetto di forte attenzione da parte degli operatori del settore, anche a fronte della modifica della L.149/01.

Il minore affidato è un bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare che per diverse ragioni come: negligenza, incuria, scarso accudimento, maltrattamento, rifiuto, abuso fisico o psicologico non è in grado di rispondere ai suoi bisogni. È fondamentale prestare la dovuta attenzione all'impatto che le modalità genitoriali carenti o patologiche sperimentate nell'ambiente di nascita hanno prodotto sull'attuale funzionamento psicologico infantile, individuandone gli aspetti danneggiati, accanto a quelli più reattivi ed in grado di essere riparati.

Il minore che va in affidamento sperimenta sentimenti di sofferenza e di dolore che richiedono sempre adeguata accoglienza e opportuni sostegni. Può presentare delle difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale o evidenziare un ritardo nello sviluppo, problemi rispetto ai quali può rivelarsi necessario un percorso di sostegno ad hoc.⁴

Perché un intervento di affido sia utile ed efficace per il minore diventa necessario fare in modo che le valutazioni della sua reale situazione psicologica ed esistenziale siano sempre adeguatamente aggiornate ed approfondite.

Se viene attivato il progetto di affidamento familiare, è importante per il minore considerare la continuità e l'attenzione con la quale si affrontano e si elaborano le perdite e le separazioni; per tale motivo risulta necessario parlare dell'esperienza che sta vivendo e delle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

L'affidamento dei bambini piccoli in situazione di rischio, dovrebbe costituire oltre che una dimensione di tutela, una situazione ambientale-relazionale riparativa che consenta al bambino di riprendere il percorso evolutivo. Questa attenzione ha un valore non soltanto preventivo ma anche prognostico ed un significato estremamen-

4. D. Grana, " Impariamo a conoscere l'affido dei minori", Del Cerro, Pisa, 2005

te serio per i costi interni ed esterni che vengono a determinare le trascuratezze, la mancanza di cure, i maltrattamenti nella primissima infanzia, così come risulta essere importante il tempo per il quale si protrae il disagio grave per il bambino.⁵

Un bambino per crescere bene ha bisogno di sviluppare un attaccamento sicuro con le figure di riferimento, di una mente adulta che, in una situazione di stabilità e continuità, lo pensi, lo contenga emotivamente, ascolti le sue necessità non solo nel qui ed ora ma anche nel futuro.⁶

Un bambino in affido è di fatto un bambino che si trova ad avere due sistemi familiari di riferimento e diversi tra loro, oltre alla presenza dei Servizi istituzionali che assumono spesso la funzione di una terza famiglia. Attorno al bambino è quasi inevitabile che si attivino conflitti di competenza emotiva poiché, dinanzi ai suoi bisogni ogni adulto, qualsiasi sia il ruolo investito, si sente portatore di competenze assolute.⁷

Gli operatori del Servizio Sociale, dell'Emaf e dei Servizi specialistici hanno quindi il compito di aiutare il minore a recuperare la continuità della sua storia, attraverso interventi di sostegno e/o terapeutici. Durante l'affidamento viene monitorato il percorso di inserimento del minore presso il nucleo affidatario.

Il bambino ha diritto ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie caratteristiche, ed è importante che mantenga i rapporti con la propria famiglia d'origine.

8.2 La famiglia di origine

È la famiglia in cui è nato il bambino, la sua prima e fondamentale appartenenza.

Possono essere famiglie costituite da madre e padre, da un solo genitore, ricomposte o allargate, o che al loro interno possono contemplare la presenza di fratelli, nonni, zii, figure significative per il minore.

In queste famiglie sono presenti temporanee situazioni di difficoltà che non consentono, da sole, di occuparsi in modo opportuno dei propri figli e di rispondere ai loro bisogni e alle loro esigenze relative ad una crescita adeguata.

In alcune situazioni si parla più appropriatamente di famiglie multiproblematiche. È possibile parlare di famiglia multiproblematica quando più componenti del nucleo

5. Galli I., intervento al Convegno Internazionale "La cura delle relazioni negli interventi di affidamento familiare" Trento 10-11 febbraio 2011.

6. Grana D., " Impariamo a conoscere l'affido dei minori", Del Cerro, Pisa, 2005

7. *idem*

familiare manifestano disturbi di tipo psicologico, fisico e sociale. In questo contesto la coppia genitoriale non assolve alle sue funzioni, perché sono in atto forti conflitti, separazioni, o perché i coniugi non riescono a produrre equilibri a causa di una loro immaturità.

La famiglia multiproblematica è definita tale anche quando, attraverso i suoi vari componenti, stabilisce molteplici rapporti con vari Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Le famiglie d'origine possono manifestare delle disfunzioni a più livelli, in modi più o meno gravi. Ogni livello va analizzato e preso in considerazione per attivare delle soluzioni concrete.

I livelli da osservare sono:

- il contesto abitativo,
- il contesto lavorativo,
- la salute fisica e psichica dei componenti,
- il grado di isolamento della famiglia nel tessuto comunitario,
- il grado di confusione nella comunicazione tra i componenti.

L'affidamento nasce come un aiuto al minore e alla sua famiglia, la separazione temporanea dai figli consente ai genitori naturali di investire energia su se stessi, utilizzabile per superare e migliorare le proprie condizioni di vita.

La famiglia di origine mediante un lavoro integrato e di supporto con i Servizi dovrebbe impegnarsi affinché siano rimossi gli ostacoli che ad ogni livello le impediscono l'espressione delle potenziali competenze genitoriali, rinforzando le possibilità riparatrici.

Per la famiglia di origine è importante essere coinvolta in tutte le fasi del progetto, essere informata sulle finalità dell'affidamento, affinché risultino chiari motivazioni e obiettivi. Il nucleo d'origine va aiutato professionalmente in base alle proprie difficoltà e va sostenuto nel mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio secondo modalità concordate con il Servizio Sociale e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

La famiglia di origine va informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino, ed è importante che la stessa si impegni ad affiancare ed aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi, in primis ad "autorizzarlo" all'affido stesso. L'autorizzazione, non è solo l'atto formale con cui il genitore acconsente all'affidamento, ma è anche un'autorizzazione psicologica ed emotiva che permette al bambino di sviluppare legami affettivi con la famiglia affidataria, con l'obiettivo di una buona crescita evolutiva. È quindi importante che la famiglia naturale, nel corso del tempo e

con l'ausilio dei Servizi, comprenda il senso dell'affidamento, ossia la possibilità per il proprio figlio di crescere in un luogo familiare, che non si sostituisce al loro, ma che svolge una funzione complementare per un certo periodo di tempo.

In sintesi, la famiglia di origine si impegna in accordo con i Servizi e in base alle caratteristiche del progetto a:

- mantenere validi rapporti con il minore e la famiglia affidataria affinché contribuisca anch'essa alla crescita e all'educazione del proprio figlio;
- collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto di affido formulato con i Servizi preposti e con la famiglia affidataria, con la quale sono previsti momenti di incontro;
- seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del bambino in affido;
- rispettare i tempi e le modalità degli incontri con il figlio e con la famiglia affidataria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità del bambino.

8.3 La famiglia affidataria

È una famiglia che offre la sua disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino/ragazzo, aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzandone le risorse. La famiglia affidataria può essere considerata come "base sicura" da cui partire per poter ricostruire, o perlomeno restaurare, l'immagine incrinata di sé, frutto delle precedenti esperienze accuditive carenzianti.⁸ Una base sicura offre conforto al bambino, riduce l'ansia e rende possibile l'esplorazione e le conquiste.

La famiglia affidataria può essere una famiglia con figli, una coppia o persona singola, che non si pone come alternativa alla famiglia di origine ma come aiuto concreto, che accetta di instaurare una relazione basata su un legame emotivo profondo con il bambino in affido, in base alle caratteristiche del progetto.

In questo intervento la famiglia affidataria mette in gioco le proprie competenze educative, affettive e relazionali che derivano dalla propria esperienza familiare e dalla formazione effettuata dall'Emaf. Tali competenze sono specifiche del sistema fami-

⁸ Cambiaso G., "L'affidamento familiare come base sicura", collana *Le Professioni nel Sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998.

liare, sono in parte migliorabili, ma non surrogabili professionalmente e per questo vanno riconosciute e valorizzate in tutte le fasi dell'intervento.

Nella dimensione complessiva della famiglia vengono considerati alcuni aspetti al fine di valutare se la stessa possa essere considerata una risorsa positiva per l'affidamento. Tra i vari punti viene considerata la capacità di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione, la solidarietà nei confronti di persone provenienti da contesti sociali e culturali diversi, la disponibilità a collaborare con le istituzioni. Questo ultimo aspetto ha un valore particolare, alla famiglia affidataria viene richiesto di mettersi a confronto con tutti i Servizi coinvolti, di saper chiedere aiuto in momenti particolari del progetto, di avere flessibilità e apertura ai cambiamenti che il progetto stesso comporta ed essere in grado di tollerare una certa sofferenza e frustrazione.

L'affidamento familiare è un intervento molto complesso ed impegnativo per le famiglie che si propongono, in quanto vivono un'esperienza di genitorialità diversa da quella naturale, in maniera non solo privatistica ma "pubblica", in rete con più soggetti istituzionali e non.

È importante durante il progetto di affido riconoscere i bisogni della famiglia affidataria e le eventuali difficoltà nel suo insieme, e per questo vanno conosciuti e ascoltati i figli naturali della coppia, qualora siano presenti e partecipi al progetto. Vanno valutate le loro risorse e le loro fatiche, nel tentativo di salvaguardare l'equilibrio familiare che comprensibilmente con l'avvio di un affido subisce delle modifiche.

I figli affidati ed i figli naturali sono portatori di bisogni ed esigenze affettive specifici, che non possono essere confusi tra loro e considerati equivalenti. Anche i figli degli affidatari devono essere protetti da inserimenti che possono creare loro eccessivo disagio, e la nuova fratria che si viene a configurare ha bisogno di evolversi.

La famiglia affidataria rappresenta in sintesi:

- una soluzione temporale in un ambiente familiare in grado di garantire una relazione affettiva privilegiata, in una cornice etico-normativa chiara che garantisca stabilità, senso di sicurezza e struttura al bambino;
- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona diversa da sé;
- la funzione di referente per un certo periodo nella vita dei bambini: gli affidatari ascoltano, aiutano i bambini a narrare e a comprendere il loro passato e a guardare con meno timori al loro futuro;
- una risorsa volontaria, che va stimolata, formata e sostenuta nella sua identità.

Per diventare genitori affidatari occorre essere pronti e preparati a dover affrontare situazioni spesso complicate, con la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

La famiglia affidataria, in Provincia di Trento, svolge un percorso di conoscenza/valutazione con l'Emaf, maturando quindi l'idea di essere un partner che partecipa attivamente alla definizione e alla costruzione del progetto di affidamento e come tale viene considerato dal sistema dei Servizi.

Sia per gli affidamenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, la Provincia riconosce l'impegno ed il "lavoro" sociale che la famiglia affidataria svolge nei confronti dei bambini affidati e per questo stabilisce un contributo economico per il mantenimento del minore. Stipula inoltre, per tutta la durata del progetto, una polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, a favore degli affidatari e una polizza assicurativa contro gli infortuni e casi di morte del minore affidato. È previsto inoltre il rilascio da parte del Servizio Sociale territoriale del Comune di residenza del minore l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per lo stesso.

Ai genitori affidatari, come stabilisce la normativa nazionale, si estendono tutti i benefici in tema di congedo di maternità, di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri come previsti per i genitori biologici. Inoltre, la Provincia di Trento ha disposto alcune agevolazioni tariffarie nei confronti del minore affidato in ordine a: trasporti, mensa scolastica, anticipo/posticipo della scuola materna, fruizione dei buoni di servizio come previsto dal Fondo Sociale Europeo.

BENEFICI E AGEVOLAZIONI**CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO⁹**

Il congedo di maternità spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi decorrenti dalla data di inizio dell'affidamento del minore. Il congedo in esame può essere fruito in modo continuativo o frazionato; il congedo spetta a prescindere dall'età del minore ed è riconosciuto anche per i minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

Il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità alle medesime condizioni previste per la madre lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

Gli affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici.

TRASPORTI

Delibera della Giunta prov.le **n. 495 del 13.03.2009**

- o "di consentire, ai minori in affidamento e collocati presso comunità o istituti di assistenza (che costituiscono, ai sensi della disciplina ICEF, nucleo familiare a sé stante) l'acquisto dell'abbonamento al trasporto alla tariffa minima (attualmente € 55) senza la necessità di ottenere la dichiarazione ICEF".

PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE MATERNE

Delibera della Giunta prov.le **n. 147 del 04.02.2011**

- o "di estendere il beneficio della tariffa minima oraria di € 78,00 per l'ammissione al servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2011/2012 ai bambini che si trovano in affidamento familiare".

MENSA

Delibera della Giunta prov.le **n. 2327 del 15.10.2010**

- o "di stabilire che possano beneficiare di riduzione tariffaria per l'ammissione al servizio di mensa scolastica i minori in affidamento in famiglia in aggiunta a coloro che si trovano in affidamento presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali ad una tariffa fissa pari ad € 2,00".

BUONI DI SERVIZIO

I genitori affidatari possono usufruire dei buoni di servizio, che consistono in titoli di spesa rilasciati dallo Sportello del Fondo Sociale Europeo e che consentono ai titolari di acquisire servizi di educazione e cura di minori. Gli affidatari non devono presentare il modello ICEF, ma solo una certificazione di atto notorio dove specificano che il minore è affidato al loro nucleo. Si applicano, per il resto, i criteri dettati dalla Giunta prov.le con delibera n.1252 dd. 17/06/2005 e s.m..

⁹ art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

8.4 Il Servizio Sociale Territoriale

Il Servizio Sociale dell'area minori è un soggetto che ricopre un ruolo fondamentale nei progetti di affidamento familiare, in quanto ha il compito di costruirne e coordinarne le varie fasi.

Il pensiero di un affidamento familiare nasce da un'attenta valutazione della famiglia naturale e del minore in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nel caso: la Scuola, i Servizi specialistici che seguono il minore (psicologia clinica, neuropsichiatria infantile, pediatria, altro), i Servizi specialistici che seguono i genitori (Psicologia, Psichiatria, Ser.T, Alcoolologia, altro), Emaf ed eventualmente il Tribunale per i Minorenni e la Procura se già attivati.

Gli elementi di valutazione che il Servizio Sociale può adottare ai fini di un affidamento familiare, sono:

1. elementi di pregiudizio per il minore;
2. rischio evolutivo a carico del minore;
3. l'età del minore;
4. la condizione socio-culturale del minore;
5. le risorse personali e le esigenze del minore;
6. la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali;
7. le problematiche che impediscono il corretto svolgimento delle funzioni genitoriali;
8. le capacità di cura, gli aspetti educativi e affettivi dei genitori verso i propri figli;
9. la consapevolezza delle problematiche da parte del nucleo d'origine;
10. il livello di collaborazione della famiglia in un eventuale progetto di affidamento.

I compiti del Servizio Sociale, in base alle indicazioni della L. 184/83 e modifiche seguenti, e secondo la normativa locale sono:

- l'individuazione delle situazioni a rischio per le quali si propone l'intervento di affidamento familiare come utile e prioritario all'inserimento in struttura comunitaria;
- la stesura di un progetto di intervento a favore del minore in difficoltà e della sua famiglia;
- il confronto e la collaborazione con l'Emaf e con eventuali altri soggetti coinvolti;
- il preparare la famiglia di origine informandola del progetto di affido avendo cura di fornirle uno spazio di confronto ed espressione dei vissuti emotivi connessi alla realizzazione del progetto di affidamento;
- il predisporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di ori-

gine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

- il lavoro con la famiglia naturale e con il minore durante l'affidamento per l'attuazione del percorso di aiuto e sostegno in collaborazione con i Servizi specialistici per quanto di loro competenza;
- il lavoro per l'inserimento del minore nella famiglia affidataria, con particolare riferimento alla preparazione dello stesso;
- l'agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia favorendo il suo rientro, secondo le modalità più idonee, predisponendo un programma di incontri tra gli stessi, individuando i luoghi più opportuni, tra cui anche lo Spazio Neutro¹⁰;
- la presentazione, ogni sei mesi, di una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sull'evoluzione delle condizioni del nucleo familiare di provenienza e sull'eventuale necessità di prorogare la durata dell'affidamento;
- il definire i tempi e le modalità di rientro definitivo del minore nella sua famiglia, fornendo il sostegno adeguato per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria, prevedendo l'opportunità del mantenimento dei rapporti tra gli stessi.

8.5 L'Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare (Emaf)

L'Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare è uno dei soggetti preposti alla realizzazione del progetto e alla riqualificazione dell'affidamento familiare nel territorio provinciale, indicato nella normativa locale.

L'Emaf utilizza un approccio metodologico omogeneo a tutto il territorio provinciale con la presenza di varie professionalità competenti nell'ambito della Psicologia, del Servizio Sociale, della Neuropsichiatria infantile e della Psico-Pedagogia, con particolare esperienza professionale nell'area evolutiva e dell'esplorazione familiare.

Le attività dell'Emaf sono:

1. **Percorso di conoscenza/valutazione delle coppie o singoli che si rendono disponibili all'affidamento familiare, le cui fasi sono:**
 - colloquio psico-sociale, svolto dall'assistente sociale e dallo psicologo;

¹⁰ L'intervento di Spazio Neutro consiste nel facilitare l'incontro tra genitori e figli nelle situazioni di disagio, si propone come contenitore qualificato alla gestione dei rapporti tra bambini e genitori. Per approfondimenti si rimanda alle Linee Guida per l'organizzazione del servizio di spazio neutro "tempo d'incontro", realizzate dal Servizio Politiche Sociali e Abitative e approvate con deliberazione di Giunta n. 1721 del 10 luglio 2009

- colloquio individuale dello psicologo con ognuno dei membri della coppia (somministrazione dell'Adult Attachment Interview);
 - visita domiciliare, effettuata dall'assistente sociale (primo momento per conoscere gli eventuali figli della coppia);
 - colloquio di coppia, svolto dallo psicologo, e contestualmente colloquio con i figli della coppia condotto dall'assistente sociale e dallo psicologo dell'età evolutiva;
 - restituzione finale, con l'assistente sociale e lo psicologo.
2. **Gruppi di sostegno/apprendimento.** I gruppi si rivolgono sia alle coppie/singoli in attesa di affidamento che a coppie/singoli che stanno vivendo l'esperienza. Sono condotti dall'assistente sociale e dallo psicologo. In contemporanea ai gruppi degli adulti si incontrano i gruppi dei bambini/ragazzi. A questi gruppi partecipano i minori affidati, i figli naturali delle famiglie in attesa di affidamento e i figli naturali delle famiglie che già hanno un affidamento in corso. Tali gruppi sono condotti dallo psicologo dell'età evolutiva, dal neuropsichiatra infantile e affiancati da personale educativo.
3. **Abbinamento del minore ad una famiglia.** Questa fase prevede l'individuazione di una famiglia che possa rispondere adeguatamente ai bisogni del minore da affidare e alla sua famiglia.
4. **Consulenza e supervisione agli operatori relativamente al progetto di affidamento familiare.** Il Servizio Sociale può richiedere una consulenza all'Emaf nel momento in cui è ancora in dubbio sulla soluzione migliore da adottare e non è ancora strutturato un progetto. Il confronto consente all'operatore di analizzare in maniera più approfondita e dettagliata il caso, prendendo in considerazione vari aspetti (la storia familiare, personale, gli interventi effettuati, la situazione psicologica e materiale del minore e della sua famiglia). Se il Servizio Sociale lo ritiene necessario, in tale contesto possono partecipare anche operatori esterni coinvolti sul caso, come la Psicologia Clinica e/o altri soggetti (es. educatore della comunità che ospita il minore ecc.). Questo confronto può permettere all'assistente sociale di cogliere elementi o connessioni tra aspetti diversi, che fino a quel momento potevano non essere stati considerati. L'esito a volte può essere quello di una chiarificazione della richiesta da parte del Servizio Sociale, il cui sbocco naturale è l'affidamento familiare. Altre volte invece, il Servizio Sociale può orientarsi verso la scelta di una struttura, oppure per un affidamento intra-familiare.

Nel momento in cui parte un progetto di affidamento familiare, l'Emaf garantisce il proprio intervento per la valutazione dell'andamento dello stesso,

in cui sono previsti dei momenti di verifica con il Servizio Sociale. In questi incontri si tengono presenti le esigenze del minore e delle due famiglie, apportando ulteriori interventi o modifiche al progetto se necessari. Talvolta si valuta l'opportunità di coinvolgere altri soggetti inseriti nella rete del progetto di affidamento familiare.

5. Osservazione e valutazione psico-fisica dei minori da affidare.

L'Emaf garantisce la possibilità di effettuare un'osservazione/valutazione dei minori da parte dello psicologo dell'età evolutiva, e del neuropsichiatra infantile, confrontandosi anche con gli eventuali specialisti che hanno seguito o seguono il minore sul territorio.

6. Sostegno alle famiglie affidatarie sia individualmente che in gruppo.

L'Emaf svolge un costante intervento di sostegno e monitoraggio alle famiglie affidatarie, che va al di là dell'impegno dei gruppi mensili di sostegno/apprendimento attraverso colloqui individuali e incontri allargati con il Servizio Sociale e altri soggetti coinvolti nel progetto (Spazio Neutro, Servizi educativi, Servizi specialistici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ecc.).

7. Consulenza psicologica/educativa per la coppia impegnata nel progetto di affidamento.

Si tratta di colloqui individuali con la coppia/singolo e l'Équipe, con la presenza di psicologi dell'età evolutiva e/o pedagogisti, al fine di sostenere e approfondire tematiche specifiche relative alla relazione con il minore affidato. In alcuni casi, su richiesta degli affidatari o da parte dell'assistente sociale, viene effettuata una verifica delle condizioni del minore affidato, dovuta ad una situazione di emergenza causata da particolari problematiche evidenziate dal bambino o a situazioni di cambiamento, ad esempio al rapporto con la famiglia d'origine. In questi casi l'attività svolta nei confronti delle famiglie diventa un intervento terapeutico di sostegno. Negli incontri infatti vengono riportate esperienze e vissuti della vita quotidiana con il bambino in affido che richiedono spazi di elaborazione e riflessione.

8. Percorso di sostegno individuale, in casi particolari, con il minore affidato.

Qualora non siano coinvolti i Servizi specialistici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'Emaf può offrire un percorso di sostegno al bambino relativamente al progetto di affidamento familiare.

9. **Sostegno per i figli naturali delle coppie affidatarie.**

In eguale misura, se necessario, anche i figli naturali della coppia affidataria possono beneficiare di un sostegno individuale rispetto all'andamento dell'affidamento in corso. Tale intervento si affianca alla partecipazione dei figli naturali ai gruppi di sostegno/apprendimento. Diventa importante tener conto del loro vissuto, in relazione al minore in affido presso la loro famiglia e le implicazioni che questo comporta.

10. **Promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare.**

All'Emaf compete la promozione e la ricerca di famiglie disponibili all'affidamento, anche in collaborazione con il privato sociale e i Servizi Sociali territoriali.

11. **Il lavoro integrato con soggetti istituzionali sia pubblici che privati.**

Una delle attività più importanti dell'Emaf riguarda il lavoro dedicato alla cura dei rapporti tra i vari soggetti istituzionali, con l'obiettivo di creare una efficiente cultura operativa rispetto al tema dell'affidamento familiare. In tale direzione va il coordinamento dei due Tavoli di lavoro: quello con gli assistenti sociali e quello istituzionale.

Inoltre rientrano all'interno di questa attività la verifica e il monitoraggio dei singoli progetti di affido, per cui per ogni situazione è prevista la partecipazione di più soggetti come: il Servizio Sociale, i Servizi specialistici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria Minorile, la Scuola etc.. Non vanno escluse le collaborazioni con gli Enti privati, come ad esempio il Servizio di Spazio Neutro, i Centri riabilitativi, le Comunità di accoglienza per madri-figli e per sole madri.

Sono state attivate alcune collaborazioni con strutture di accoglienza per minori, al fine di individuare delle prassi operative che facilitino il passaggio dei minori dalla Comunità all'affidamento familiare. Inoltre sono stati effettuati degli incontri con strutture di accoglienza per madre-bambino e per sole madri, allo scopo di chiarire finalità e obiettivi di un progetto di affidamento familiare.

8.6 Il Pubblico Ministero

Presso il Tribunale per i Minorenni è istituito un ufficio autonomo del Pubblico Ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica. Il Pubblico Ministero propone ricorso per ottenere l'apertura dei procedimenti

limitativi della potestà genitoriale (art. 330, 333 e 336 codice civile¹¹) e della procedura per l'accertamento dello stato di adottabilità (art. 8 e ss della legge n. 184/83). L'affidamento familiare potrebbe essere disposto all'interno di entrambe queste procedure. Devono essere indirizzate alla Procura tutte le informative e le segnalazioni che riguardano il minore: sia per le situazioni nuove (ossia quando non vi è ancora un procedimento aperto davanti al Tribunale per i Minorenni), sia per le situazioni già definite dal Tribunale con decreto non provvisorio, per le quali viene segnalata la necessità di un nuovo e diverso provvedimento a tutela del minore. La Procura, ricevuta la prima segnalazione, apre un proprio fascicolo civile a tutela del minore. Dopo eventuali approfondimenti, il Procuratore decide se archiviare il fascicolo, oppure proporre ricorso davanti al Tribunale per i Minorenni. All'esito dell'istruttoria compiuta dal Tribunale, il Procuratore esprime parere conclusivo relativo ai provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni intende adottare.

8.7 Il Tribunale per i Minorenni

È costituito da giudici togati e da giudici onorari, con diverse competenze professionali attinenti alle problematiche minorili e familiari.

Ogni decisione del Tribunale viene adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato con funzioni di presidente, cui si affiancano un altro giudice togato (denominato giudice a latere) e due giudici onorari (un uomo ed una donna).

Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio attribuite a carico dei genitori o di familiari. La situazione di pregiudizio per il minore è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori. Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei Servizi per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 c.c.). Può inoltre allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333, 336 c.c.) ed affidarlo temporaneamente ad altra famiglia, o persona singola o comunità. Nei casi più gravi può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 c.c.) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia, disponendo l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (art. 8 e ss della L. 149/01). In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del

¹¹ art.330 c.c. decadenza della potestà genitoriale; art. 333 c.c. condotta del genitore pregiudizievole ai figli; art. 336 c.c. procedimento

Tribunale è quella di avvalersi della collaborazione dei Servizi. L'intervento per il minore e per le famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma più spesso propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei Servizi necessari in una determinata situazione. Il Tribunale può disporre un'indagine psico-sociale, per approfondire la situazione, può dettare prescrizioni alla famiglia con possibilità, in alcuni casi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo. Il Tribunale per i Minorenni interviene sui ricorsi relativi alla richiesta di proroga degli affidi consensuali in corso allo scadere dei 24 mesi (art. 4 comma 4 L. 149/01).

Il Tribunale per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della collaborazione dei Servizi Sociali, dei Servizi Sanitari competenti territorialmente e dell'Emaf per quanto riguarda l'individuazione di una possibile famiglia affidataria o per la valutazione di parenti affidatari e/o del relativo sostegno.

8.8 Il Tutore

Il minore accolto in una famiglia affidataria può essere legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, quando i genitori naturali non sono nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale per diverse ragioni, attraverso un provvedimento di sospensione o decadenza della potestà genitoriale. I compiti del Tutore sono stabiliti dal Codice Civile: *“il Tutore ha la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e qualora il minore possenga un patrimonio, ne amministra i beni”*.

Cura:

- | quando un minore è sottoposto a tutela, le funzioni genitoriali sono suddivise tra i vari soggetti istituzionalmente preposti, che devono agire in rete, nel rispetto delle loro precise responsabilità. Questi soggetti sono: il Servizio Sociale che ha in carico il minore e che è responsabile del progetto di tutela per lui predisposto; il Giudice che sovrintende alla tutela; la famiglia affidataria.

Rappresenta:

- | poiché il minore non ha la capacità di agire, il Tutore lo sostituisce negli atti formali, consentendogli di esercitare i diritti che le convenzioni internazionali e la normativa nazionale gli riconoscono. Perciò, tiene i rapporti con i Servizi e le Istituzioni (lo iscrive a scuola, autorizza un intervento chirurgico, può costituirsi parte civile in un processo, può presentare querela ecc.)

Amministra:

- se il minore possiede un patrimonio, la sua amministrazione spetta al Tutore.

Nel caso di affidamento familiare, la famiglia affidataria è tenuta a relazionarsi e a mantenere contatti con il Tutore. In linea di massima la famiglia si occupa della gestione della quotidianità e dell'ordinarietà, mentre il Tutore deve essere coinvolto nelle scelte fondamentali o per l'espletamento dei principali compiti di rappresentanza. Rispetto alla scuola sono gestiti dalla famiglia affidataria i colloqui con gli insegnanti e le normali comunicazioni scuola-famiglia, mentre spettano al Tutore l'iscrizione o il ritiro dalla scuola, l'autorizzazione a gite che comportano l'espatrio, la domanda di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Parimenti sul piano sanitario il Tutore è chiamato in causa nelle situazioni maggiormente rilevanti sotto il profilo della responsabilità legale: autorizzazione ad interventi chirurgici programmati, ad indagini diagnostiche invasive, a somministrazione di terapie debilitanti o che comportano un elevato margine di rischio e richieste di vaccinazione. Per ragioni di opportunità il Tutore può delegare per iscritto alcune funzioni alla famiglia affidataria.

8.9 Il Giudice Tutelare

L'Ufficio del Giudice Tutelare è un organo monocratico presso il Tribunale Ordinario, costituito da un magistrato. È l'Autorità Giudiziaria che ha il compito di rendere esecutivo l'affidamento consensuale, proposto dal Servizio Sociale alla famiglia, con l'adesione della famiglia naturale, il Giudice Tutelare ne vigila per tutta la durata del progetto e per un massimo di 24 mesi previsti dalla Legge 149/2001.

Il Giudice Tutelare, come organo decentrato sul territorio, ha il ruolo di primo rilevatore delle difficoltà di vita di un minore ed è il soggetto giurisdizionale che promuove iniziative a favore dell'espansione dei diritti del minore, eventualmente anche in conflitto con interessi o aspettative dei genitori.

In base ai poteri attribuiti dall'art.344 c.c., egli può svolgere istruttoria, in particolare al fine di verificare la concretezza del progetto di affido, l'effettività del consenso e la temporaneità dell'inserimento.

Durante il periodo dell'affidamento devono essere inviate al Giudice Tutelare informazioni e valutazioni sull'andamento della situazione, ma soprattutto vanno segnalate le modifiche importanti. Il Giudice in corso di affidamento può chiedere ulteriori provvedimenti. La proroga dell'affidamento familiare, oltre i 24 mesi, viene disposta solo dal Tribunale per i Minorenni.


8.10 La Corte d'Appello

La competenza principale della Corte d'Appello riguarda le impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dal Tribunale Ordinario o dal Tribunale per i Minorenni. Con tale mezzo d'impugnazione, che prende il nome di appello ed è disciplinato dagli art. 339 e ss del codice di procedura civile e dagli art. 570 e ss del codice di procedura penale, la parte chiede la riforma totale o parziale del provvedimento giurisdizionale che ritiene ingiusto.

La Corte d'Appello è giudice di merito, in quanto decide su tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola.

I giudici della Corte d'Appello hanno il titolo di consigliere e sono ripartiti in sezioni con competenza civile, penale o promiscua, come per la Sezione Minori.

La Corte ha un presidente che la dirige, le rimanenti sezioni sono presiedute da un Presidente di Sezione.



8.11 Schema esemplificativo delle funzioni esercitate da parte dell'Autorità Giudiziaria¹²

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Propone ricorso per ottenere l'apertura dei procedimenti limitativi della potestà genitoriale (artt. 330, 333 e 336 codice civile) e della procedura per l'accertamento dello stato di adottabilità (artt. 8 e segg. della legge n. 184/83): l'affidamento familiare potrebbe essere disposto all'interno di entrambe queste procedure.
- Devono essere indirizzate alla Procura tutte le informative e le segnalazioni che riguardano il minore: sia per le situazioni "nuove" (ossia quando non vi è ancora un procedimento aperto davanti al Tribunale per i Minorenni (T.M.)), sia per le situazioni già definite dal T.M. con decreto non provvisorio, per le quali viene segnalata la necessità di un nuovo e diverso provvedimento a tutela del minore.
- La Procura, ricevuta la prima segnalazione, apre un proprio fascicolo civile a tutela del minore.
- Dopo eventuali approfondimenti, il il Pubblico Ministero (P.M.) decide se archiviare il fascicolo, oppure proporre ricorso al T.M.
- All'esito della istruttoria compiuta dal T.M., esprime parere conclusivo relativo ai provvedimenti che il TM intende adottare.

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

- Il Procuratore Generale (P.G.) rappresenta le funzioni del Pubblico Ministero davanti alla Corte d'Appello (C.A.). All'udienza in Corte, il P.G. rassegna le sue conclusioni di accoglimento o rigetto del ricorso. È legittimato anche a proporre il ricorso per Cassazione.

LA CORTE DI APPELLO SEZ. MINORENNI

- Contro i decreti del T.M. è ammesso reclamo alla Corte d'Appello, nel termine di 10 gg. dalla comunicazione, da parte degli interessati (genitori, parenti, Tutore) e dal P.M.
- Contro la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità i genitori e le altre parti possono proporre impugnazione davanti alla C.A. entro 30 gg dalla notificazione. La Corte Sezione Minorenni decide anch'essa con collegio misto togati-onorari.
- La Corte fissa udienza in camera di consiglio, ove vengono sentite le parti e il Procuratore Generale. La Corte può pronunciarsi subito oppure effettuare ogni opportuno accertamento istruttorio: in particolare può chiedere nuove informazioni ai Servizi oppure disporre o rinnovare una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
- Avverso la sentenza della C.A. in materia di adottabilità è ammesso ricorso per Cassazione entro 30 gg dalla notificazione.
- In materia di potestà non è invece prevista la possibilità del ricorso in Cassazione.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Nei procedimenti di potestà il T.M. non può adottare provvedimenti "d'ufficio", ossia di propria iniziativa senza un preventivo ricorso dei soggetti legittimati (oltre al P.M., uno dei genitori o i parenti).
- Inoltre non possono essere presi provvedimenti da parte del singolo giudice (c.d. provvedimenti monocratici) nei procedimenti di potestà, ma solamente ed in via eccezionale nei procedimenti di adottabilità: con provvedimento del Presidente o di un giudice da lui delegato, è possibile infatti disporre, nei casi di urgente necessità, l'apertura di un procedimento di adottabilità, prendendo al contempo ogni opportuna misura temporanea nell'interesse del minore (art.10 comma 4 della legge n. 184/83).
- Ricevuto il ricorso, il Presidente nomina il giudice delegato, che cura la fase istruttoria per poi riferire in Camera di Consiglio al momento della decisione.
- Con il decreto che fissa l'udienza per la loro comparizione, ai genitori deve essere notificato anche il ricorso del P.M.
- I genitori possono avvalersi o meno della assistenza di un difensore: il procedimento civile minorile prevede attualmente la facoltà, non l'obbligo, della difesa legale.
- Diversamente il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore (con nomina del difensore da parte del Tutore provvisorio, ove i genitori siano sospesi dalla potestà), dei genitori e degli altri parenti che abbiano avuto rapporti significativi con il minore.
- In materia di affidamento familiare, oltre a disporre il c.d. affidamento giudiziario, il T.M. è sempre competente sulle richieste di proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi (art. 4 comma 6 della legge n. 184/83).
- Le decisioni di merito vengono prese dal T.M. nella sua formazione collegiale (due giudici togati e due giudici onorari), riunito in camera di consiglio (non si tratta cioè di un'udienza pubblica), nella forma del decreto motivato per i procedimenti di potestà e con sentenza in quelli di adottabilità.
- I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini per l'impugnazione (10 gg. dalla loro notificazione), ma il T.M. può disporre che il decreto abbia efficacia immediata (come avviene molto spesso).

¹² Schema a cura del dott. Giuseppe Pietrapiana – Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.

8.12 Le Associazioni: il progetto “Il Filo e il Nodo”

La Provincia in questi anni ha attivato delle collaborazioni con il privato sociale in materia di minori. Per quanto riguarda l'affidamento familiare è stato finanziato un progetto denominato “Il Filo e il Nodo” gestito dalla Comunità Murialdo.¹³

In particolare il progetto è rivolto alle persone che sono interessate a valorizzare i luoghi di confronto con altre famiglie, i bisogni di formazione, di consulenza e di supervisione e che desiderano crescere come “rete di famiglie”, non solo per essere strumento di intervento, per svolgere al meglio il proprio compito di famiglia affidataria, ma anche come vero e proprio soggetto sociale che partecipa alla vita del territorio in modo organizzato e associato.

Questo progetto è attivo dal 2005 ed opera in stretta sinergia con il Servizio Politiche Sociali e Abitative della PAT, in particolare con l'Emaf. L'accordo, rivisto di recente, prevede che l'Emaf si occupi anche della valutazione delle famiglie che si rendono disponibili all'affidamento facenti parte del progetto “Il Filo e il Nodo”. Questa modalità di lavoro permette di conoscere, da parte dell'Emaf, tutte le risorse familiari sul territorio della Provincia, utile al fine dell'abbinamento minore-famiglia affidataria.

Nel momento in cui il Servizio Sociale ipotizza l'attivazione di un progetto di affidamento familiare, viene organizzato un incontro presieduto sia dai rappresentanti dell'Emaf che del progetto “Il Filo e il Nodo”, al fine di conoscere approfonditamente la situazione e per valutare quale possa essere la risorsa migliore ai bisogni del minore in oggetto.

Nello specifico il progetto si propone di:

- promuovere percorsi e momenti di formazione all'accoglienza e all'affidamento familiare anche con l'obiettivo di reperire famiglie disponibili alla presa in carico di minori in temporanea difficoltà per i quali si ipotizza un bisogno di famiglia;
- sostenere le famiglie affidatarie nel loro percorso di affido attraverso strumenti e occasioni specifiche di confronto, scambio, formazione, supervisione sia personale che di gruppo;
- promuovere e favorire una positiva collaborazione con la famiglia d'origine, considerata come soggetto partecipe del progetto di affidamento del figlio;
- consolidare e potenziare il livello di collaborazione fra Servizi pubblici e di privato sociale in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'intervento oltre che di stimolo di nuove forme di collaborazione e di integrazione;

¹³ È un ente di privato sociale, presente in Trentino Alto Adige fin dal 1979. Ha un'ispirazione cristiana e realizza interventi a favore dei giovani, delle famiglie e della comunità territoriale con una particolare attenzione a chi si trova in situazione di difficoltà e con una scelta preferenziale di servizio ai bambini e ai giovani.

- sostenere la famiglia affidataria sul piano motivazionale attraverso percorsi e occasioni di confronto e di formazione;
- monitorare l'affidamento attraverso strumenti di progettazione;
- promuovere un intervento specifico rispetto alla famiglia d'origine, potenziando e valorizzando anche l'esperienza del Progetto Domino¹⁴ e di altri interventi e progetti operanti nel settore.

8.13 I Servizi specialistici dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed eventuali altri Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale

I Servizi specialistici, nello specifico la Neuropsichiatria Infantile e la Psicologia Clinica Infantile, possono essere coinvolti in un progetto di affido, prima che lo stesso venga attivato, se la situazione del minore è già conosciuta in precedenza a seguito di una presa in carico.

Al fine di un sostegno al minore durante il progetto di affidamento, qualora sia necessario e in accordo con il Servizio Sociale, possono essere coinvolti i Servizi di Neuropsichiatria Infantile o di Psicologia Clinica dell'APSS. In questo caso la rete progettuale si allarga e con gli stessi specialisti si condividono gli obiettivi ed i rispettivi ruoli all'interno del progetto.

L'Unità operativa di **Neuropsichiatria Infantile** svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, neuropsicologiche e/o psichiatriche delle persone di età compresa tra i 0 e 18 anni e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e relazionale.

Nel campo dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, il processo diagnostico e la formulazione del progetto terapeutico sono tipicamente il prodotto di un'attività multiprofessionale che verte su una competenza specialistica specifica: uno studio complessivo del bambino (dal neonato al giovane adolescente) che comporta una valutazione globale dello sviluppo e che tiene conto del ruolo della famiglia, dell'ambiente sociale e degli eventi patogeni.

Il Servizio di **Psicologia Clinica** si prende cura dei bisogni di tipo psicologico, espressi a livello individuale, di gruppo o istituzionale, a cui risponde mediante l'attività assistenziale ambulatoriale diretta (diagnostica e terapeutica) e/o l'attività assistenziale di natura consulenziale nei confronti dei singoli o di Servizi sanitari e non. L'assistenza psicologica ai minori si occupa delle problematiche infantili a livello preventivo e curativo.

¹⁴ *Progetto Domino, nasce dalla Comunità Murialdo nel 2003 in fase sperimentale, si occupa tuttora di progetti di sostegno educativo individualizzato alle competenze genitoriali.*

In ognuna delle sedi dell'Unità Operativa la richiesta di intervento psicologico del cittadino viene elaborata in un piano individualizzato di risposta che tiene conto dell'età, della tipologia del problema, dell'urgenza e delle competenze specialistiche degli psicologi. Questo piano individualizzato viene progressivamente costruito sulla base della prima visita, dei colloqui di valutazione psicodiagnostica, dei test psicometrici e proiettivi e di indici di valutazione clinica standardizzati.

In talune situazioni, all'interno di un progetto di affidamento, possono essere presenti anche altri soggetti del privato sociale, con cui si collabora: le strutture di accoglienza per minori, per i bambini che dalla Comunità passano all'affidamento familiare, il Servizio di Spazio Neutro per gli incontri protetti genitori-figli; le strutture di accoglienza per madri, le strutture di accoglienza madre-bambini; l'intervento educativo domiciliare a favore dei minori da parte delle cooperative che operano nel settore; i progetti di sostegno alle competenze genitoriali, come il progetto Domino; i consultori pubblici e privati; a tutti questi soggetti si possono aggiungere: le Scuole, i Servizi specialistici convenzionati (ad esempio: il Paese di Oz dell'Anffas e il Centro B. Tschiderer,) e pubblici come il Ser.t, l'Alcoologia, la Psichiatria e la Psicologia adulti.

8.14 Le Istituzioni scolastiche

Un compito fondamentale dell'Emaf e del Servizio Sociale riguarda l'informazione che viene fornita alle Scuole rispetto ai singoli progetti di affido, perché esse possano predisporre percorsi di accoglienza personalizzati a seconda dei bisogni dei singoli bambini, valorizzandone le risorse e le specificità. La Scuola ha una notevole influenza nel promuovere e favorire contesti relazionali coerenti con i bisogni e le complessità. Dal punto di vista educativo la Scuola è un luogo di rielaborazione delle esperienze e della storia personale e familiare di ognuno. Nel corso del progetto di affido sono necessari dei momenti d'incontro con le scuole al fine di condividere l'andamento sociale e l'evoluzione di specifiche competenze del minore affidato, e promuovere eventuali sostegni o approfondimenti laddove subentrino delle difficoltà particolari. In Provincia di Trento è stato elaborato un documento da parte degli operatori dei Servizi Sociali, dell'Emaf e della Scuola, che si sono incontrati su una comune riflessione e ricerca di strategie per affrontare al meglio la presenza nella scuola degli alunni in affidamento familiare. Ne sono nate le Linee Guida per la Scuola con la finalità di proporre una serie di procedure operative che facilitino l'inserimento scolastico di studenti in affidamento familiare¹⁵.

¹⁵ Provincia Autonoma di Trento, 2009, "Linee Guida per la scuola e i servizi sociali, Affidamento familiare e adozione, l'inserimento scolastico", deliberazione della giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

9. LA VALUTAZIONE/CONOSCENZA E PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE CHE SI RENDONO DISPONIBILI ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Nell’organizzazione dell’Emaf il percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie è stato suddiviso in una serie di passaggi. Prima del percorso valutativo, le assistenti sociali dell’Emaf svolgono un incontro informativo con tutte le coppie o persone singole che si sono avvicinate al tema dell’affido.

La valutazione/conoscenza si struttura in:

- colloquio psico-sociale, svolto dall’assistente sociale e lo psicologo;
- colloquio individuale dello psicologo con ognuno dei membri della coppia o con la persona singola (somministrazione dell’Adult Attachment Interview);
- visita domiciliare da parte dell’assistente sociale, momento in cui eventualmente si conoscono i figli naturali della coppia;
- colloquio di coppia con lo psicologo, contestualmente l’assistente sociale e lo psicologo dell’età evolutiva incontrano gli eventuali figli naturali;
- colloquio di restituzione condotto dall’assistente sociale e lo psicologo.

9.1 Incontro informativo

Il primo incontro informativo sull’affidamento familiare è condotto dalle assistenti sociali dell’Emaf, si attiva ogni qual volta si raggiunge un numero congruo di persone aspiranti affidatarie, così da poter garantire che il primo avvicinamento al mondo dell’affido si possa muovere già all’interno di una dimensione gruppale. Vengono date una serie di informazioni che possono chiarire gli aspetti legislativi, amministrativi ed organizzativi dell’affidamento familiare in Trentino. Al termine di questo primo momento di incontro ci si lascia senza alcun impegno. Le famiglie o i singoli, qualora fossero interessati, formalizzano la loro disponibilità attraverso un modulo apposito e da quel momento si avvia il percorso di valutazione.

9.2 Colloquio psico-sociale

Il colloquio è gestito dall’assistente sociale affiancato dallo psicologo. Il colloquio psico-sociale rappresenta per la famiglia il primo incontro con l’Équipe e ha lo scopo di:

- far emergere quali sono le aspettative e le motivazioni che hanno portato il nucleo familiare a dare la disponibilità, si approfondisce il bisogno della famiglia come aspirazione, desiderio, necessità, individuando il significato della domanda di affido e la sua funzione nella vita familiare;

- indagare i pensieri e le immagini sul possibile bambino affidato e sulla sua famiglia d'origine, in questo senso si cerca di far emergere anche l'esistenza di un possibile atteggiamento di rigidità o pregiudizio o di desiderio di affiliazione nei confronti del bambino in affido;
- conoscere la composizione familiare, raccogliere le informazioni sui figli e su eventuali membri conviventi;
- conoscere le persone sul versante dei loro impegni professionali e familiari, della loro partecipazione ad iniziative sociali, culturali, sportive, ricreative e di come questi aspetti possono integrarsi in un affidamento;
- considerare la disponibilità al cambiamento, quali modalità possono già essere state utilizzate di fronte a crisi, novità, passaggi che possono aver richiesto una riorganizzazione familiare, evidenziando quindi le risorse interne ed esterne alla famiglia.

All'interno del colloquio si offre la possibilità di cominciare a passare da una disponibilità generica all'affido ad una disponibilità più consapevole, creando un clima collaborativo in cui alle persone venga riconosciuto un ruolo di soggetto attivo: non l'indagine su una presunta "idoneità" ma uno spazio di riflessione, approfondimento e reciproca conoscenza.

In questo primo colloquio possono emergere aspetti che non necessariamente devono essere considerati negativi, è importante che le persone esprimano quanto pensano o immaginano senza sentirsi condizionati essendo, molte volte, la prima occasione in cui affrontano la tematica dell'affidamento familiare.

9.3 Approfondimento psicologico

Nel colloquio psicologico si punta ad indagare, nel setting del colloquio clinico, la nascita e la crescita dell'idea di accogliere, il posto che il bambino affidato andrebbe ad occupare nel mondo psichico dell'adulto affidatario e nella sua storia familiare, oltre che sondare come l'idea dell'affido è condivisa nella coppia genitoriale, con eventuali figli naturali e con le rispettive famiglie allargate di appartenenza.

La scelta di somministrare l'Adult Attachment Interview (AAI) ha l'obiettivo di poter evidenziare alcuni indicatori fondamentali quali:

- le rappresentazioni fantasmatiche del bambino affidato e della sua famiglia;
- le connessioni tra il proprio stile di attaccamento ed il desiderio di avere un bambino in affido;
- il ruolo assegnato al bambino nell'ambito della propria storia personale e del ciclo di vita familiare;

- il far emergere alcuni aspetti del proprio Sé bambino;
- la linea transgenerazionale, su tre generazioni, all'interno della quale individuare i punti di continuità e quelli di cambiamento;
- la natura dei modelli operativi interni di ciascun genitore rispetto all'attaccamento.

Tali elementi vengono uniti con quanto rilevato dal colloquio psicosociale di coppia, per poter arrivare a delineare un profilo familiare che possa evidenziare i punti di forza e i punti di criticità propri del nucleo.

9.4 Visita domiciliare

Nel percorso di conoscenza delle persone e famiglie disponibili all'affidamento familiare, un passaggio importante è costituito dalla visita domiciliare effettuata dagli assistenti sociali dell'Emaf.

L'obiettivo che ci si pone è conoscere l'ambiente di vita della famiglia, incontrare i figli o altri conviventi presenti, riparlare con le persone di aspetti eventualmente rimasti in sospeso o per i quali vi è necessità di ulteriori chiarimenti.

È importante conoscere il luogo in cui la famiglia risiede, il quartiere, il paese, il territorio di riferimento, se l'abitazione è isolata o meno, se ci sono spazi esterni, se vi è una rete di relazioni con vicini e parenti, che amplia affettivamente i confini dell'abitazione stessa.

La casa assume una sua importanza, non perché debba avere determinate caratteristiche da un punto di vista architettonico, ma perché rivela molto del possibile contesto di accoglienza futura. Nelle visite domiciliari si possono cogliere una serie di segnali privilegiati, la luce, i profumi, la disposizione degli oggetti, i colori, i rumori, come si muovono le persone, gli sguardi e le dinamiche che intercorrono tra loro.

Significativo è l'incontro con i figli naturali, che diviene l'occasione in cui si affrontano, con modi e tempi diversi secondo l'età, rappresentazioni, pensieri, aspettative ed interrogativi sull'accoglienza di un bambino. Non è infrequente scoprire timori o reazioni difensive rispetto a questa possibile esperienza. A volte, questo richiede un ulteriore spazio di approfondimento con i genitori e con i figli, per meglio comprendere i loro vissuti ed evitare difficoltà eccessive nell'eventualità di un'affido.

All'interno della visita domiciliare viene chiesto inoltre quale spazio fisico è stato pensato per l'ipotetico bambino all'interno della casa.

La visita domiciliare diviene quindi uno strumento di maggiore conoscenza della famiglia o persona disponibile ad un affidamento, permette, infatti, di riportare ad una dimensione di realtà e quotidianità quanto è emerso ad un livello astratto e sotto

forma di rappresentazioni all'interno della famiglia, si danno volti ed espressività ai nomi, si percepisce, se pur in un unico incontro, la possibilità di apertura ed accoglienza così fondamentali per un bambino in affido.

9.5 Colloquio di coppia

Lo psicologo che ha incontrato precedentemente a livello individuale i membri della coppia, sostiene un colloquio congiunto al fine di osservare le modalità di relazione anche alla luce dei contenuti emersi nei singoli colloqui. Si approfondiscono i ruoli e gli equilibri esistenti oltre che una considerazione generale sul significato di un'eventuale esperienza di affidamento familiare.

Nel caso di persone singole, il colloquio è occasione di approfondimento individuale. Possono essere somministrati test proiettivi per analizzare ulteriormente la situazione.

9.6 Incontro con i figli naturali della coppia

Contestualmente al colloquio di coppia, l'assistente sociale e lo psicologo dell'età evolutiva incontrano i figli naturali della coppia, allo scopo di riprendere la tematica dell'affidamento familiare, come anticipato in visita domiciliare.

È importante comprendere la visione e la percezione dei figli, i loro vissuti rispetto alla scelta intrapresa dai propri genitori e capire quale spazio fisico e mentale offrono ad un potenziale bambino in affido.

La scelta dell'Emaf di soffermarsi sulla conoscenza e sull'opinione dei figli naturali, è stata frutto di un'attenta riflessione al suo interno, soprattutto a seguito di situazioni concrete in cui i figli naturali della coppia, ad affidamento avviato, sono entrati in crisi. Le difficoltà possono nascere da molteplici fattori tra cui la divisione dei propri affetti (i genitori) con una persona/bambino estranei al nucleo familiare, la gelosia per delle attenzioni maggiori verso l'affidato perché necessarie, ma spesso non comprese a fondo dai figli.

Nel momento in cui i professionisti dell'Emaf rilevano una non disponibilità dei figli naturali all'affidamento familiare, se ne dà restituzione alla coppia di genitori, e si ragiona con loro su possibili interventi da attuare. In questa fase non è da scartare la possibilità di una sospensione del percorso se si evidenzia la necessità per la famiglia di avere un tempo in cui elaborare con i propri figli alcuni aspetti, per riproporsi all'affido in un momento successivo.

9.7 Colloquio di restituzione

Il colloquio finale è preceduto da un lavoro di raccordo tra i vari membri dell'Équipe intervenuti nella valutazione. Rappresenta l'occasione per dare alla coppia una restituzione degli elementi emersi e permette di creare quelle condizioni per costruire in futuro una buona alleanza di lavoro. Nell'eventualità di problematiche specifiche emerse durante il percorso, questo incontro diventa un'occasione elaborativa ed una presa di coscienza sulle proprie modalità di funzionamento. Può essere presa in considerazione anche l'ipotesi di una non prosecuzione del percorso di affido.

10. OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEI MINORI DA AFFIDARE E SOSTEGNO DURANTE IL PERCORSO DI AFFIDAMENTO

La conoscenza e la valutazione delle condizioni dello stato psicofisico dei minori rappresenta un punto nodale nel percorso dell'affidamento familiare in quanto l'acquisizione approfondita dei vissuti dei bambini, delle loro modalità relazionali, dello stile di attaccamento e della struttura di personalità, sono fondamentali per costruire l'analisi dei bisogni del minore, per formulare il progetto di affido e per valutare, inoltre quali caratteristiche della ipotetica famiglia affidataria sarebbero più indicati per quel bambino.

L'esperienza in questo ambito ha permesso di incontrare bambini che hanno alle loro spalle vissuti di grave trascuratezza, maltrattamento o abuso sessuale, bambini che hanno sperimentato un modello di genitorialità compromessa e che hanno sviluppato sentimenti di abbandono, depressione o disistima configurandosi come situazioni a grave rischio evolutivo.

Nel tempo si è constatato che le condizioni dei minori per i quali è richiesta all'Emaf una valutazione/osservazione, si configurano come situazioni che possiamo definire "affidi specialistici", in quanto la richiesta di affidamento riguarda bambini gravemente deprivati che tendono a mettersi in relazione con la famiglia affidataria utilizzando la mappa relazionale costruita all'interno della propria famiglia di origine e che non sono in grado, almeno in un primo momento, di vivere in termini rassicuranti il modello di relazione nuovo offerto dalla famiglia affidataria.

L'Emaf ha cercato di mettere a punto una metodologia che permetta di avere dei punti di riferimento, rispetto ad alcune questioni fondamentali:

- gli elementi di conoscenza sullo stato emotivo e psicologico del bambino orientano le scelte successive, in particolare in vista dell'abbinamento con la potenziale famiglia affidataria, inteso come l'incontro tra i bisogni e le risorse del bambino con quelli della famiglia;

- il poter parlare dell'affido con i bambini/ragazzi è utile per far comprendere loro le ragioni che hanno portato a questa scelta ed è fondamentale offrire loro la possibilità di esprimersi esponendo dubbi, domande e preoccupazioni;
- il poter valutare l'atteggiamento dei genitori naturali rispetto all'affido, per individuare eventuali ma necessarie posizioni di protezione del progetto, ma anche per rendere partecipi i genitori con un ruolo significativo durante il percorso. Si ritiene importante per il genitore essere coinvolto e ascoltato nelle sue aspettative, affinché ciò lo possa aiutare a stemperare posizioni rigide e difensive che altrimenti potrebbero interferire con le potenzialità dell'esperienza di affido per il bambino. Se si lavora con i genitori accogliendo le loro rabbie e paure, è possibile che gli stessi possano accompagnare i loro figli in questa esperienza;
- la valutazione dello stato psico-fisico del minore da affidare, deve avere una prospettiva non solo diagnostica ma anche una previsione della crescita evolutiva del bambino in riferimento all'affidamento familiare.

La valutazione può prevedere modi e strumenti diversi, anche a seconda del tipo di informazioni che il Servizio Sociale, o altri specialisti coinvolti, hanno già a disposizione.

Se il bambino è ancora nella famiglia naturale sono i genitori stessi che lo accompagnano agli incontri; questi momenti diventano un'occasione per osservare meglio lo stile relazionale del bambino con i propri genitori e favorire un passaggio più lineare.

Le aree da indagare che si ritengono più importanti sono:

- lo stile relazionale e di attaccamento (modelli operativi interni del bambino);
- le modalità relazionali con i genitori naturali;
- le conoscenze e le aspettative rispetto all'affido nel bambino e nel genitore naturale;
- l'eventuale presenza di condizioni psicopatologiche;
- i bisogni prevalenti;
- le risorse e la resilienza¹⁶;
- l'interculturalità, i rapporti di fratellanza, eventuali patologie organiche.

L'affido è un progetto di vita che va accompagnato, coltivato e curato nel tempo. Per i bambini è molto importante prevedere dei monitoraggi evolutivi in relazione

¹⁶ la **resilienza** è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà.

all'andamento dell'affido. Questo permette di seguire l'evoluzione psichica e le caratteristiche del processo di adattamento del bambino nel nuovo nucleo familiare e permette di verificare in parallelo come evolvono i rapporti con la famiglia di origine. In particolare è importante per valutare le rappresentazioni che il bambino costruisce delle diverse figure genitoriali. L'esperienza, in linea con la letteratura, ha portato a rilevare come gli affidi più mirati sono quelli dove il bambino riesce nel tempo ad integrare dentro di sé in modo armonico tutte le figure genitoriali (affidatarie e naturali), mentre le situazioni più difficili sono quelle dove il bambino vive un sentimento di conflitto di lealtà tra sistemi familiari che rischia di bloccare lo sviluppo stesso.

Il sostegno psicologico ai bambini in affidamento familiare costituisce, senza dubbio, come dimostrato dalle prassi più avanzate e dalla ricerca, una parte fondamentale del progetto di affido. A fronte di bambini che hanno subito traumi precoci, abbandoni e/o trascuratezze importanti e collocamenti multipli nei primi anni di vita, l'esperienza clinica svolta in questi anni ha confermato che il semplice cambio di vita in una famiglia dotata di adeguate caratteristiche, pur fondamentale e ricco di opportunità, non è sempre sufficiente a garantire la possibilità riabilitativa. Il lavoro riparativo con questi bambini richiede l'affiancamento, all'importante e difficile compito educativo svolto dagli affidatari, in un setting esplicitamente clinico, per l'elaborazione dei pesanti vissuti legati alle esperienze precoci. Il fine è quello di ricostruire le mappe cognitive in cui siano presenti entrambe le famiglie ed il sostegno alla costruzione di una identità positiva del bambino.

11. L'ABBINAMENTO

L'abbinamento è il momento fondamentale di un progetto di affidamento familiare, ha lo scopo di far incontrare i bisogni dei bambini, per i quali si è arrivati alla decisione di un collocamento eterofamiliare con le risorse delle famiglie che sono disponibili all'affido.

Il percorso che porta all'abbinamento è orientato da un lato ad individuare quali necessità presentano i bambini in relazione alle loro vicende familiari e personali, dall'altro a mettere in luce quali opportunità può offrire la famiglia affidataria e a quali cambiamenti potrà andare incontro di fronte a questa nuova esperienza.

Questa visione bidimensionale dell'abbinamento mira a creare una corrispondenza reciproca positiva, non solo tra minore e famiglia, ma anche tra famiglia e progetto.

Un elemento importante in questa fase è legato all'integrazione degli interventi dei diversi operatori che partecipano su più livelli. Infatti, perché abbia luogo l'abbinamento, è necessario che siano già state realizzate adeguate valutazioni sulla fami-

glia di origine del minore e sul minore stesso, e sia stato formulato un progetto che prevede per entrambi un percorso evolutivo volto a superare i problemi che rendono necessario l'affido.

La capacità di promuovere e mantenere nel tempo un buon abbinamento è di importanza cruciale per la riuscita di tutto il progetto, richiede tempo, attenzione alle specificità del minore, delle famiglie naturali e affidatarie, delle situazioni, delle età, un'attenta analisi dei bisogni e delle risorse del bambino, della sua storia.

Non ci sono criteri universali, astratti e validi a priori, per giungere ad un buon abbinamento, ma è cruciale il principio della personalizzazione dell'intervento, in quanto l'abbinamento è un incontro fra persone, e l'Emaf ha la responsabilità di costruire tutti i presupposti perché avvenga in modo proficuo.

Per realizzare un buon abbinamento è importante tenere presente alcuni aspetti:

- ascoltare, conoscere e comprendere in profondità le logiche, i valori, le abitudini, il funzionamento sia della famiglia naturale che affidataria, in modo da fondare l'ipotesi di abbinamento su una valutazione di corrispondenza il più possibile effettiva tra le esigenze del bambino e della sua famiglia e le caratteristiche della famiglia affidataria;
- per quanto riguarda il minore, la valutazione deve tenere conto della sua età, della tipologia e della durata ipotizzabile dell'affido, della gravità delle sue difficoltà, e ove possibile il suo parere;
- per quanto attiene la famiglia di origine, l'attenzione deve essere posta sulla natura e sulla gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore, sui margini di cambiamento della famiglia, sulle risorse impiegabili per il suo sostegno e sul recupero delle funzioni genitoriali;
- in riferimento alla famiglia affidataria, devono essere valutate in particolare l'età della coppia o singoli, la presenza di figli propri, le caratteristiche socio-culturali, la collocazione geografica sul territorio, la capacità di accogliere il minore, di comprendere i suoi bisogni e quelli della sua famiglia, di entrare in rapporto con essa (secondo le modalità predisposte), l'attitudine a modificare l'organizzazione familiare in relazione alle nuove esigenze, il livello di competenza educativa ed affettiva;
- sono da considerare anche gli elementi di possibile incompatibilità che si possono creare fra le due famiglie, come ad esempio, l'età, il ceto sociale, le caratteristiche dei figli naturali.

Nella fase dell'abbinamento l'Emaf di norma presenta la situazione del minore a più famiglie affidatarie per avere maggiori possibilità di realizzare il progetto di affido.

Con le famiglie o singoli individuati si prevede un'incontro di presentazione in cui

vengono comunicate le caratteristiche psicologiche ed evolutive del minore, mettendo in luce le risorse e gli aspetti critici che potrebbero evidenziarsi durante l'esperienza di affido. In questo contesto si accolgono con particolare attenzione tutte le domande che la famiglia affidataria formula nei confronti del minore e della sua storia familiare per offrire il massimo degli elementi utili alla coppia per la successiva riflessione e decisione. Nell'occasione si incontrano e si ascoltano nuovamente i figli della coppia.

Una volta individuata la famiglia affidataria e avendo avuto il loro consenso a proseguire nel percorso di affido, viene organizzato un incontro dove è presente anche l'assistente sociale del territorio, che ha in carico il nucleo. In quel contesto viene presentata in maniera dettagliata la situazione del minore, della famiglia d'origine, degli interventi di supporto finora effettuati o tuttora in corso, e la messa a punto dei criteri fondanti il progetto di affido e le relative modalità.

12. IL SOSTEGNO E IL MONITORAGGIO

12.1 Il dispositivo gruppale

L'Emaf in questi ultimi anni, attraverso un confronto interno, ha apportato alcune modifiche riguardanti sia la metodologia che l'organizzazione dei gruppi di sostegno delle famiglie e dei minori.

L'esperienza ha evidenziato che una famiglia che si avvicina al mondo dell'affido e affronta il percorso di valutazione, spesso ha una buona motivazione e reali risorse da spendere, ma ancora non può avere il riscontro del significato reale dell'accogliere un bambino con una storia difficile. Per questi motivi il significato dei gruppi è stato rivisto, attraverso le seguenti considerazioni:

1. I gruppi vengono composti mettendo insieme famiglie con affidi in corso e famiglie "in attesa" di iniziare un affido e parallelamente anche i gruppi dei minori vengono composti da figli "affidati", figli naturali di famiglie già affidatarie e figli naturali di famiglie "in attesa". La definizione dei gruppi passa da "gruppi di sostegno" a "**gruppi di sostegno e apprendimento**", con un compito dichiarato e condiviso: crescere insieme nell'affido, crescere insieme sull'affido.
2. I gruppi passano da facoltativi a obbligatori per ogni famiglia o persona singola che ha un affido in corso o ha concluso il percorso valutativo ed è "in attesa".
3. La conduzione dei gruppi degli adulti viene affidata a quattro professionisti dell'Emaf che formano coppie di conduzione con la costante di avere per ogni gruppo una assistente sociale e uno psicologo.

4. I gruppi per i minori vengono completamente rinnovati: innanzitutto è in base alla loro costruzione che si vanno a formare anche i gruppi degli adulti, visto che il primo criterio di formazione è dato dall'età dei bambini. I gruppi per i bambini vengono condotti da uno psicologo dell'età evolutiva e/o da un neuropsichiatra infantile e/o da uno psicopedagogista. Anche per questi gruppi c'è il compito esplicito di lavorare sul tema dell'affido attraverso modalità comunicative differenti in base all'età: dal gioco per i più piccoli, al role playing e al confronto verbale nel gruppo adolescenti.

Negli incontri vengono proposti temi e attività (ludiche, grafiche, narrative) per stimolare e facilitare l'espressione di sentimenti ed emozioni legati all'esperienza di affido. I risultati delle attività proposte hanno evidenziato che parlare di affido non è sempre facile anche se incontrare altri bambini con la stessa esperienza è fondamentale perché significa scoprire di non essere soli in questo percorso. Il contesto grupppale tuttavia contiene, permette un confronto, arricchisce in maniera reciproca anche se talvolta le dinamiche di gruppo sono complesse e difficili per i diversi vissuti dei bambini e perché nel gruppo le loro storie si incontrano.

I contenuti e le dinamiche emerse da tutti gli incontri di gruppo di sostegno ai bambini permettono all'Emaf:

- una supervisione del singolo bambino e delle relazioni familiari;
 - l'osservazione da parte dei conduttori delle dinamiche relazionali del singolo e del gruppo;
 - l'espressione e la condivisione delle emozioni e dei sentimenti legati ad esperienze personali significative.
5. I gruppi passano **a tempo determinato**, infatti hanno una durata annuale da settembre a maggio con un incontro mensile di 90 minuti e durante ogni estate vengono ripensati in base all'età dei bambini e seguendo il criterio per cui possano essere rappresentate in ogni gruppo sia famiglie o singoli in attesa che affidatarie, per garantire al meglio la funzione dell'apprendimento. Questo cambiamento permette a tutti ogni anno di lavorare sull'inizio e sulla fine, meccanismo fondamentale rispetto al senso stesso dell'affido come percorso, che ha come sua caratteristica intrinseca la temporaneità.
6. Viene fissata una giornata a conclusione dei gruppi, solitamente la prima domenica di giugno, in cui si organizza la "festa dell'affido", nel corso della quale è prevista una sessione in plenaria per le coppie e i singoli in cui viene restituito il percorso svolto nell'anno dai gruppi dei bambini e si riflette su quanto emerso anche nei gruppi degli adulti.

Raccogliere ed analizzare tutti gli elementi che risaltano nei gruppi permette di avere

un continuo contatto con l'intero sistema affido che l'Emaf supporta, tenendo sott'occhio contemporaneamente il bacino delle coppie in attesa, fondamentali per la fase dell'abbinamento di nuovi bambini, e le coppie affidatarie che non possono vivere in solitudine all'interno della rete progettuale.

Il dispositivo grupale ri-organizzato in questo modo offre oggi la possibilità di avere uno strumento economico per monitorare tutte le situazioni di affido in corso, le informazioni che emergono sono utili all'Emaf e ai Servizi coinvolti per promuovere e/o attivare ulteriori interventi.

12.2 Colloqui individuali con la famiglia affidataria

L'Emaf nel corso del progetto di affido svolge incontri individuali con la coppia o i singoli affidatari, allo scopo di monitorare il percorso ma anche per discutere alcune questioni particolari che sarebbero difficilmente affrontabili all'interno del gruppo di sostegno mensile.

Nel primo periodo di inserimento del minore nella nuova famiglia è importante sostenere gli affidatari. Infatti questa fase è delicata sia per tutti i componenti coinvolti che per il bambino affidato.

L'arrivo di un'altra persona all'interno del nucleo comporta una ridefinizione dei ruoli familiari e la necessità di un ulteriore cambiamento/assestamento.

Le motivazioni ad effettuare momenti di verifica durante il progetto d'affidamento sono:

- I** difficoltà di integrazione del bambino nel nucleo familiare o nel contesto sociale. La difficoltà di conduzione dell'affido può essere dovuta sia alle problematiche psicologiche e comportamentali dei bambini, sia alle difficoltà delle famiglie affidatarie ad adeguare le proprie aspettative alla situazione concreta del minore e della sua storia;
- I** problematicità dei rapporti tra la famiglia affidataria e la famiglia naturale. La presenza di manifestazioni a carattere patologico da parte del nucleo originario rende l'equilibrio dell'affidamento sempre molto precario, in quanto espone il bambino e la famiglia affidataria a situazioni imprevedibili e disorientanti; nei casi di affidamento intrafamiliare, le difficoltà nei confronti della famiglia di origine sono particolarmente difficili da affrontare, ed il coinvolgimento emotivo rende assai arduo il compito degli affidatari;
- I** necessità di sostenere la coppia di affidatari o il singolo affidatario nelle funzioni genitoriali, soprattutto nei casi in cui non vi siano figli propri, quindi aiutare a definire una nuova identità genitoriale non sperimentata in precedenza. Il confronto si basa su aspetti affettivi, educativi e psicologici in relazione al minore.

12.3 Incontri di verifica con il Servizio Sociale, altri soggetti istituzionali e le famiglie

Nel progetto di lavoro l'Emaf prevede degli incontri periodici con gli operatori che hanno in carico la situazione del minore affidato, la programmazione di questo settore di intervento è flessibile in quanto segue l'andamento di ogni singolo progetto di affido.

Agli incontri partecipa il Servizio Sociale, la famiglia affidataria e quella naturale ed inoltre possono essere presenti i Servizi specialistici, la Scuola, gli educatori professionali del privato sociale, il Tutore del minore e altri soggetti qualora ritenuto opportuno e utile ai fini di una condivisione del progetto.

Gli incontri hanno lo scopo di:

- tenere costantemente monitorato l'andamento del percorso di affido riguardo ai diversi aspetti: le dinamiche della famiglia affidataria, l'evoluzione del bambino, i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia di origine, i rapporti della famiglia affidataria e della famiglia di origine con le diverse istituzioni;
- prendere atto delle eventuali problematiche emerse a fronte di nuovi bisogni manifestati sia dal minore che da altri soggetti coinvolti nel progetto di affido;
- favorire la comunicazione tra la famiglia affidataria e quella naturale;
- individuare congiuntamente le risposte più idonee alle richieste espresse.

13. IMPORTANZA DELLA RETE PROGETTUALE E RELATIVA CURA

Come descritto precedentemente l'esperienza dell'affidamento familiare coinvolge una pluralità di soggetti. Per sua natura l'affidamento familiare è uno degli interventi sociali a forte rilevanza istituzionale (Servizio Sociale territoriale, Autorità Giudiziaria, Emaf, Scuola, Servizi specialistici, realtà di privato sociale organizzato, etc.), che non può permettersi di cadere nell'auto referenzialità e nell'isolamento professionale dei singoli Servizi coinvolti.

Ne deriva la necessità di definizione e suddivisione chiara dei compiti e dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, all'interno del progetto di affidamento che ha come obiettivo primario quello del benessere del minore e della famiglia di origine.

Presupposto iniziale per la creazione della rete è la conoscenza del ruolo e delle competenze dei vari soggetti coinvolti.

La funzione di gestione del progetto di affido è del Servizio Sociale territoriale, che per il suo mandato è deputato a indirizzare, orientare e coordinare il coinvolgimento

e le azioni dei diversi soggetti appartenenti alla rete. Ne evince un duplice ruolo: da un lato di conduzione del progetto, dall'altro di partecipazione integrata e attiva con i vari soggetti coinvolti.

Tali competenze attribuite al Servizio Sociale territoriale rendono necessaria un'attenzione particolare alla cura della rete dei soggetti coinvolti, in quanto la mancanza di una manutenzione continua della rete stessa costituisce l'elemento di rischio maggiore rispetto alla prognosi della riuscita del progetto di affidamento.

Di fatto, qualora "saltino" i collegamenti tra i vari soggetti coinvolti e manchi una condivisione degli obiettivi comuni, emergono delle difficoltà nel portare avanti il progetto di affidamento familiare. Fondamentale per la riuscita del progetto è il ruolo dell'Emaf, che garantisce importanti funzioni di cura e di supporto all'interno del progetto di affidamento e ha anche il compito di mantenere all'interno della rete tutti i soggetti coinvolti. Inoltre si pone come importante spazio di confronto e di rielaborazione per la famiglia naturale del minore affidato, offrendo la possibilità di comprendere e condividere le motivazioni che hanno portato all'avvio del progetto.

Un progetto di affidamento familiare ha garanzia di poter raggiungere i propri obiettivi, se e solo se la rete dei soggetti istituzionali e non che ne fanno parte, riuscirà ad avere un buon livello di comunicazione e condivisione.

14. PRASSI E PROCEDURE

14.1 Procedura in caso di affidamento familiare da parte del Servizio Sociale territoriale

14.1.1. IN CASO DI AFFIDAMENTO CONSENSUALE

In caso di attivazione di un affidamento consensuale, il Servizio Sociale territorialmente competente attiva le seguenti prassi:

1. **Confronto sulla situazione con i referenti individuati all'interno del proprio Ente** (coordinatore – area minori – responsabile, etc.): indicazioni di massima rispetto all'ipotesi di affidamento, al progetto, alle risorse da coinvolgere, all'eventualità di richiedere la consulenza all'Emaf o di attivare l'Emaf per la realizzazione dell'affido.
2. **Condivisione della proposta di affidamento familiare con il Servizio specialistico che ha in carico la situazione:** eventuali Servizi specialistici che seguono il minore e/o la famiglia di origine.
3. **Consulenza per un'eventuale affido**
 - Il Servizio Sociale contatta telefonicamente l'Emaf per fissare un appuntamento.
 - Il Servizio Sociale compila ed invia la scheda di presentazione con richiesta formale a firma del responsabile.
 - Incontro di consulenza organizzato dall'Emaf con alcuni suoi componenti.

3.1 Attivazione progetto di affido

- Invio da parte del Servizio Sociale all'Emaf e al progetto "Il Filo e il Nodo" della scheda di presentazione del caso (vedi allegato 1) con annessa relazione di richiesta formale a firma del responsabile.
 - Incontro di presentazione presso l'Emaf con il coordinatore del progetto "Il Filo e il Nodo" e di altri Servizi coinvolti (Comunità per minori o madre-bambino...) contattati dal Servizio Sociale.
4. **Possibilità di attivare** una valutazione psicofisica del minore, e/o una valutazione della relazione tra genitori e figli da parte dell'Emaf, previa richiesta scritta a firma del responsabile del Servizio Sociale.
 5. **Incontro con la famiglia d'origine presso l'Emaf alla presenza del Servizio Sociale** (eventualmente anche con il minore) per presentare il ruolo dell'Équipe e condividere il progetto di affidamento, rispetto alla motivazione e agli obiettivi dell'intervento.

6. **Incontro con la famiglia affidataria individuata in vista del possibile abbinamento presso l'Emaf alla presenza del Servizio Sociale**, per presentare la situazione e il contesto familiare del minore e condividere il progetto di affidamento (definizione ruoli e competenze di ogni soggetto coinvolto).
 - **Nel caso in cui la famiglia individuata faccia parte del progetto "Il Filo e il Nodo"**, all'incontro saranno presenti il coordinatore del progetto e il tutor¹⁷.
7. **Invio al Servizio Sociale da parte dell'Emaf della scheda di presentazione della famiglia individuata** (vedi allegato 2) con allegata la relazione dell'osservazione del minore, se effettuata.
8. **Incontro presso l'Emaf delle due famiglie** (o presso la sede della Murialdo in caso di attivazione di una famiglia del progetto "Il Filo e il Nodo") alla presenza del Servizio Sociale per la reciproca conoscenza e per la condivisione di tempi, obiettivi e modalità relative al progetto di affidamento.
9. **Raccolta della domanda amministrativa e relazione**, da parte del Servizio Sociale, procedura interna all'Ente, (contenente la descrizione della situazione, motivazione dell'intervento e definizione di obiettivi e tempi, retta di affidamento e dell'eventuale compartecipazione da parte della famiglia di origine, attivazione della polizza di assicurazione e di esenzione del ticket sanitario).
10. **Relazione descrittiva da parte del Servizio Sociale al Giudice Tutelare inerente il progetto di affidamento.**
11. **Avvio del progetto di affidamento familiare.**
12. **Intervento di supporto e/o sostegno alla famiglia, coppia o singolo, in riferimento al progetto da parte dell'Emaf, che si attua attraverso:**
 - partecipazione della famiglia affidataria e dei minori coinvolti (sia minori affidati che figli naturali delle famiglie affidatarie) ai gruppi di sostegno e apprendimento;
 - supporto individualizzato per la famiglia affidataria (come specificato nel capitolo 13.2 del presente documento).
 - **Nel caso in cui la famiglia individuata faccia parte del progetto "Il Filo e il Nodo"**, il progetto stesso garantisce un servizio di tutoraggio e di supervisione alle famiglie;

¹⁷ il progetto "Il Filo e il Nodo" prevede la figura del tutor in quanto referente dal momento dell'avvio del progetto d'affidamento.

- 13. Incontri di verifica del progetto di affidamento programmati tra Emaf e Servizio Sociale** (un minimo di quattro incontri all'anno in base alle caratteristiche del progetto):
- con la famiglia d'origine e il minore;
 - con la famiglia affidataria;
 - con le due famiglie;
 - con eventuali Servizi specialistici coinvolti nella presa in carico del minore e/o della famiglia naturale.
- 14. Eventuale ridefinizione del progetto di affidamento** alla scadenza dei due anni.
- 15. Eventuale rinnovo annuale della pratica amministrativa.**
- 16. Relazioni periodiche di aggiornamento al Giudice Tutelare** almeno semestralmente, come previsto dalla normativa vigente. Anche l'Emaf può produrre relazioni, se utili e necessarie, per quanto riguarda l'andamento dell'affido in corso.
- 17. Conclusione del progetto di affidamento familiare:** incontro di condivisione e rielaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso (famiglia naturale ed affidataria, minore, Servizio Sociale, Emaf, Servizi specialistici ecc.).
- 18. Comunicazione, del Servizio Sociale, di conclusione dell'affido sia al Giudice Tutelare che all'Ente per la parte amministrativa.**
- NB:** per ogni affidamento consensuale, dopo due anni, la competenza passa al Tribunale per i Minorenni che deve valutare se decretarne la proroga.

14.1.2. IN CASO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE

In caso di **affidamento giudiziale** il Servizio Sociale territorialmente competente attiva le seguenti prassi:

- 1. Confronto sulla situazione con i referenti individuati all'interno del proprio Ente** (coordinatore - area minori - responsabile, etc.): indicazioni di massima rispetto all'ipotesi di affidamento, al progetto, alle risorse da coinvolgere, all'eventualità di richiedere la consulenza all'Emaf o di attivare l'Emaf per la realizzazione dell'intervento.
- 2. Condivisione della proposta di affidamento familiare con il Servizio Specialistico che ha in carico la situazione:** eventuali Servizi specialistici che seguono il minore e/o la famiglia di origine.
- 3. Consulenza per un eventuale affido:**
 - il Servizio Sociale contatta telefonicamente l'Emaf per fissare un appuntamento;

- il Servizio Sociale compila ed invia la scheda di presentazione con richiesta formale a firma del responsabile,
- incontro di consulenza organizzato dall'Emaf con alcuni suoi componenti.

3.1 Attivazione progetto di affido

- Invio da parte del Servizio Sociale all'Emaf e al progetto "Il Filo e il Nodo" della scheda di presentazione del caso (vedi allegato 1) con annessa relazione di richiesta formale a firma del responsabile.
 - Incontro di presentazione presso l'Emaf con il coordinatore del progetto "Il Filo e il Nodo" e di altri Servizi coinvolti (Comunità per minori o madre-bambino...) contattati dal Servizio Sociale.
4. **Possibilità di attivare** una valutazione psicofisica del minore e/o una valutazione della relazione tra genitori e figli da parte dell'Emaf, previa richiesta scritta a firma del responsabile del Servizio Sociale.
 5. **Incontro con la famiglia d'origine presso l'Emaf alla presenza del Servizio Sociale** (eventualmente anche con il minore) per presentare il ruolo dell'Équipe e condividere il progetto di affidamento, rispetto alla motivazione e agli obiettivi dell'intervento.
 6. **Incontro con la famiglia affidataria individuata in vista del possibile abbonamento presso l'Emaf alla presenza del Servizio Sociale**, per presentare la situazione e il contesto familiare del minore e condividere il progetto di affidamento (definizione ruoli e competenze di ogni soggetto coinvolto).
 - **Nel caso in cui la famiglia individuata faccia parte del progetto "Il Filo e il Nodo"**, all'incontro saranno presenti il coordinatore del progetto e il tutor.
 7. **Invio al Servizio Sociale da parte dell'Emaf della scheda di presentazione della famiglia individuata** (vedi allegato 2) e si allega la relazione dell'osservazione del minore se effettuata.
 8. **Incontro presso l'Emaf delle due famiglie** (o presso la sede della Murialdo in caso di attivazione di una famiglia del "Il Filo e il Nodo") alla presenza del Servizio Sociale per la reciproca conoscenza e per la condivisione di tempi, obiettivi e modalità relative al progetto di affido.
 9. **Raccolta della domanda amministrativa e relazione**, da parte del Servizio Sociale, procedura interna all'Ente, (contenente la descrizione della situazione, motivazione dell'intervento e definizione di obiettivi e tempi, retta di affidamento e dell'eventuale compartecipazione da parte della famiglia di origine, attivazione della polizza di assicurazione e di esenzione del ticket sanitario).

10. **Avvio del progetto di affidamento familiare e relativa comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte del Servizio Sociale e dell’Emaf.**
11. **Attivazione dell’Emaf per un intervento di supporto e/o sostegno alla famiglia, coppia o singolo, in riferimento al progetto che si attua attraverso:**
 - partecipazione della famiglia affidataria e dei minori coinvolti (sia minori affidati che figli naturali delle famiglie affidatarie) ai gruppi di sostegno e apprendimento;
 - supporto individualizzato per la famiglia affidataria (come specificato nel capitolo 13.2 del presente documento).
 - **Nel caso in cui la famiglia individuata faccia parte del progetto “Il Filo e il Nodo”**, il progetto stesso garantisce un servizio di tutoraggio e di supervisione alle famiglie.
12. **Incontri di verifica del progetto di affido programmati tra Emaf e Servizio Sociale** (un minimo di quattro incontri all’anno in base alle caratteristiche del progetto):
 - con la famiglia d’origine e il minore;
 - con la famiglia affidataria;
 - con le due famiglie;
 - con eventuali Servizi specialistici coinvolti nella presa in carico del minore e/o della famiglia naturale.
13. **Eventuale ridefinizione del progetto di affido** alla scadenza dei due anni.
14. **Eventuale rinnovo annuale della pratica amministrativa.**
15. **Relazioni di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni** da parte del Servizio Sociale, con cadenza semestrale, come previsto dalla normativa vigente. Ogni evento di particolare rilevanza va segnalato tempestivamente all’Autorità Giudiziaria. Anche l’Emaf può produrre relazioni, se utili e necessarie, per quanto riguarda l’andamento dell’affido in corso.
16. **Conclusione del progetto di affidamento familiare:** incontro di condivisione e rielaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso (famiglie naturale ed affidataria, minore, Servizio Sociale, Emaf, Servizi specialistici ecc.). Il Tribunale per i Minorenni emette un provvedimento di conclusione del progetto di affido e l’Ente provvede alla chiusura della pratica amministrativa.

15. L'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E IL CENTRO PER L'INFANZIA (CPI)

15.1 Funzioni del CPI nei progetti di affidamento familiare

Il Centro per l'Infanzia è una Comunità di pronta accoglienza per bambini da 0 a 10 anni della Provincia Autonoma di Trento, ha come compito quello di rispondere alle situazioni di urgenza, accogliendo in modo tempestivo minori in condizioni di pregiudizio. Il CPI assicura un intervento di tutela, di protezione, di osservazione e di valutazione delle situazioni nelle quali devono essere prese delle decisioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e la predisposizione di un progetto da parte dei Servizi Sociali territoriali.

L'accoglienza dei minori è transitoria, caratterizzata da un supporto di tipo psico-educativo finalizzato al trattamento di momenti di crisi in cui il bambino viene allontanato dal proprio nucleo familiare e vive situazioni particolarmente difficili e complesse.

Il CPI e l'Emaf collaborano in stretta sinergia, in quanto fanno parte dello stesso Ufficio e si avvalgono della medesima Équipe multiprofessionale. Per quanto riguarda l'intervento di affidamento familiare gli stessi hanno individuato delle procedure operative, per le seguenti situazioni:

- passaggio di un minore dal Centro ad una famiglia affidataria;
- passaggio del minore da famiglia affidataria al CPI, a seguito dell'interruzione del progetto di affidamento;
- passaggio intermedio del minore al Centro, dalla propria famiglia naturale ad una famiglia affidataria.

Quest'ultimo tipo di intervento è stato il frutto di un'approfondita riflessione svolta all'interno dell'Emaf, supportata dalla letteratura, che ha permesso di focalizzare l'attenzione su una parte di bambini che, per le caratteristiche psichiche e/o le condizioni familiari, pur in presenza della necessità di un progetto di affido, non possono affrontare un passaggio diretto dalla famiglia d'origine alla famiglia affidataria.

I casi in cui si è riscontrata la necessità di un passaggio intermedio possono essere così sintetizzati:

- le situazioni in cui il bambino, per la sua storia e per le condizioni psichiche, non ha al momento risorse per poter sviluppare una nuova relazione di vicinanza troppo stretta con una famiglia;
- le situazioni in cui l'ostilità della famiglia d'origine è tale da non poter intraprendere in tempi brevi un percorso di affido in quanto il bambino si trove-

rebbe in un grave conflitto di lealtà che ostacolerebbe la costruzione del legame con la famiglia affidataria;

- le situazioni in cui gli elementi di conoscenza sono troppo scarsi (es. situazioni di emergenza, sospetto di abuso ecc.).

In questi casi l'accoglienza al Centro ha come obiettivo l'approfondimento della conoscenza del bambino, dei suoi bisogni e il suo sostegno e accompagnamento, al fine di favorire le condizioni migliori per la realizzazione del progetto di affidamento familiare.



15.2 Prassi-procedure CPI-Emaf nei casi di affidamento familiare

15.2.1 SITUAZIONE IN CUI IL MINORE È PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ATTRAVERSO DECRETO, DISPONE L'AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE

I passaggi previsti sono:

1. **il Servizio Sociale territoriale competente** sul caso contatta l'Emaf, il progetto "Il Filo e il Nodo", e CPI per fissare un primo incontro di presentazione della situazione:
 - **qualora venga individuata una famiglia del progetto "Il Filo e il Nodo"** la competenza passa direttamente allo stesso, che gestirà il progetto con il Servizio Sociale;
 - **a questo incontro per il CPI partecipano** un rappresentante dell'Ufficio del CPI (direttore e/o coordinatore), il coordinatore del gruppo (in cui è inserito il minore), il consulente psicologo età evolutiva oppure neuropsichiatra infantile dell'Équipe multiprofessionale, qualora siano coinvolti;
 - **per l'Emaf partecipa un assistente sociale e lo psicologo;**
 - **in questo contesto va valutata** la necessità se predisporre un'osservazione specifica del minore qualora sia utile ai fini di una valutazione per l'affidamento;
 - **a questo primo passaggio**, se coinvolti, possono partecipare Servizi specialisti (psicologi, neuropsichiatria infantile ecc..).
2. **L'Emaf al suo interno svolge una valutazione al fine di individuare la famiglia affidataria per quel minore:**
 - **nella valutazione dell'abbinamento** vi è un confronto tra Emaf e coordinatore del gruppo in cui è inserito il minore.
3. **Incontro con la famiglia affidataria individuata**, l'Emaf, il CPI (rappresentante dell'Ufficio e l'educatore di riferimento) e il Servizio Sociale per la presentazione del minore.
4. **Incontro con la famiglia naturale del minore presso l'Emaf**, con il Servizio Sociale ed il CPI (partecipa un rappresentante dell'Ufficio), con lo scopo di spiegare alla famiglia naturale il progetto di affidamento ed il ruolo dell'Emaf.
5. **Incontro di conoscenza tra famiglia naturale e famiglia affidataria**, con la presenza dell'Emaf (assistente sociale e psicologo), del CPI (un rappresentante dell'Ufficio) e del Servizio Sociale. Durante questo colloquio si programma il momento di presentazione del bambino alla famiglia affidataria.

6. **Incontro di presentazione tra minore e famiglia affidataria**, con la famiglia d'origine, qualora possibile e funzionale.
7. **Il Servizio Sociale comunica al minore il progetto di affido e l'individuazione della famiglia affidataria** da parte dell'Emaf, con la presenza dell'educatore di riferimento del CPI.
8. **Avvio del programma di avvicinamento tra minore e famiglia affidataria**, viene predisposto un prospetto tra l'équipe di educatori del CPI e gli affidatari; nei primi incontri partecipa solo la coppia poi si inseriscono gli eventuali figli naturali. Nel corso dell'avvicinamento l'Emaf e CPI si confrontano sull'andamento dello stesso.
9. **Il Servizio Sociale avvia la procedura** per la copertura assicurativa, dovrebbe essere attiva già dal primo giorno dell'avvicinamento. Se il progetto lo prevede, il Servizio Sociale avvia la richiesta amministrativa anche per il servizio di Spazio Neutro.
10. **Durante il periodo di avvicinamento tra minore e famiglia affidataria** le visite con i genitori naturali possono subire delle variazioni in base alle esigenze del bambino e/o del progetto:
 - o nella fase di avvicinamento è previsto un passaggio di accompagnamento del minore da parte dell'educatore del CPI all'abitazione della famiglia affidataria.

15.2.2 SITUAZIONE DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E PASSAGGIO DEL MINORE AL CPI

I passaggi previsti sono:

1. **Il Servizio Sociale contatta il CPI** per verificare la disponibilità dello stesso all'accoglienza del minore, a seguito della condivisione con l'Emaf della conclusione dell'affidamento familiare.
2. **Il Servizio Sociale comunica alla famiglia naturale del passaggio del figlio al CPI**, e manterrà il nucleo aggiornato rispetto all'evoluzione della situazione.
3. **Il Servizio Sociale e l'Emaf predispongono** una relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni (se è presente un decreto) dove vengono specificate le motivazioni del cambio di progetto.
4. **Il Servizio Sociale contatta il CPI e l'Emaf** per individuare un momento per la presentazione della situazione. Per il CPI partecipano un referente dell'Ufficio e il coordinatore del gruppo in cui verrà inserito il minore; per l'Emaf partecipano i professionisti che hanno seguito il progetto di affidamento familiare.
5. **Incontro di presentazione con CPI** (referente dell'Ufficio e coordinatore del gruppo), Emaf, Servizio Sociale e famiglia affidataria; in questa sede si ipotizza

la data di arrivo del minore al Centro e le modalità di eventuali visite/telefonate tra minore e famiglia affidataria.

6. **Il Servizio Sociale comunica** al minore la conclusione dell'affidamento familiare ed il seguente inserimento al CPI.
7. **Visita del minore al CPI** (coordinatore del gruppo e referente dell'Ufficio), viene accompagnato dalla famiglia affidataria ed è presente il Servizio Sociale.
8. **Ingresso** del minore al CPI.
9. **Incontro con la famiglia naturale**, CPI (referente dell'Ufficio e coordinatore del gruppo), Servizio Sociale, Emaf, si stabilisce un programma di visite/telefonate tra minore e famiglia di origine.
10. **Se necessario si svolge un incontro di approfondimento** tra CPI (referente dell'Ufficio, coordinatore gruppo) Servizio Sociale, Emaf (chi ha seguito l'affido), specialisti dei Servizi oppure con lo specialista dell' Emaf che ha seguito il minore.

16. LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'obiettivo finale dell'affidamento familiare consiste nel rientro del minore nella famiglia di origine. Ciò avviene a seguito del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di affido, legati al superamento e/o riduzione delle difficoltà all'interno del nucleo. Parallelamente è da considerare il percorso svolto dal minore affidato all'interno del progetto di affidamento.

La conclusione rappresenta un passaggio molto delicato di tutto il progetto, può avvenire in modi e tempi molto diversi da caso a caso e richiede interventi appropriati.

In questa fase è necessaria un'accurata preparazione che tenga presente i molteplici soggetti coinvolti e il profondo significato che tale cambiamento comporta per ciascuno di essi.

In alcune circostanze, si possono verificare rientri nella famiglia di origine di minori che hanno affrontato alcune tappe evolutive all'interno della famiglia affidataria. A tal proposito è da tenere presente che il minore, nel tempo trascorso durante l'esperienza dell'affidamento familiare, è cresciuto sia da un punto di vista fisico che emotivo - relazionale. Il minore rientra in famiglia più consapevole dei cambiamenti della stessa, ma anche di eventuali limiti e carenze ancora da superare, qualora presenti.

La conclusione dell'affidamento familiare comporta per tutti i soggetti profondi cambiamenti delle relazioni interpersonali e la necessità di ricostruire nuovi equilibri familiari sia per il nucleo di origine che per quello affidatario. Anche quando il rientro in famiglia corrisponde al desiderio e all'aspettativa del bambino, questo momento è spesso accompagnato da sentimenti di preoccupazione o timore per i nuovi "spazi" che dovrà conquistare o viceversa, una eccessiva idealizzazione dei cambiamenti che potrà trovare. Inoltre il senso di appartenenza che si è costruito nella famiglia affidataria può rendere questa separazione dolorosa per la presenza di sentimenti ambivalenti: la soddisfazione per il rientro in famiglia e il dispiacere per il distacco dalla famiglia affidataria.

La chiusura dell'affidamento familiare può avvenire, oltre che per la naturale conclusione del progetto, anche nelle seguenti situazioni:

- I Modifica del provvedimento dell' Autorità Giudiziaria:** in alcune situazioni il rientro del minore in famiglia viene determinato da una modifica del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (es. accoglimento del ricorso in Corte d'Appello o Cassazione) che determina il rientro dello stesso, nonostante i soggetti istituzionali non ravvisino il raggiungimento delle condizioni prefissate dal progetto di affido.
- I Raggiungimento della maggiore età del minore:** il raggiungimento del-

la maggiore età del minore comporta automaticamente la conclusione del progetto di affidamento familiare con l'automatica interruzione dei benefici amministrativi ed economici collegati.

L'esperienza di questi anni ci insegna quanto questo passaggio sia delicato e importante, in primis per il giovane adulto che si trova nella condizione sociale di piena autonomia, ma anche per la famiglia affidataria il cui ruolo e funzioni cessano.

In tale quadro i Servizi, assieme al giovane adulto, possono individuare nuove forme di supporto per la prosecuzione del progetto di vita quali:

- attivazione della forma di accoglienza di giovani adulti con la prospettiva di rimanere all'interno della famiglia ex-affidataria consentendo una prosecuzione della progettazione all'interno di un quadro differente, che punta al percorso di autonomia del ragazzo;
- attivazione da parte del Servizio Sociale di percorsi indirizzati alla semi autonomia legati a strutture residenziali;
- rientro del ragazzo presso la famiglia di origine.

I Lo strumento dell'affidamento familiare non è più la risposta ai bisogni del minore: per varie circostanze a volte l'affidamento familiare non diventa più lo strumento che risponde in maniera adeguata ai bisogni del minore e della sua famiglia di origine. Pertanto la modifica del progetto di affidamento può avvenire per sopraggiunta indisponibilità della famiglia affidataria nel proseguire il progetto stesso, oppure per atteggiamenti messi in atto dal minore che impediscono la continuazione.

I Trasformazione dell'affidamento familiare in adozione: a fronte di situazioni familiari multi-problematiche per le quali si può prevedere una situazione di difficile recuperabilità, l'Autorità Giudiziaria può aprire lo stato di adottabilità del minore. In questi casi sarebbe opportuno che l'inserimento del minore avvenisse in una famiglia affidataria con le caratteristiche e la disponibilità di famiglia adottiva, al fine di evitare un ulteriore sradicamento del minore.

17. L’AFFIDAMENTO SINE DIE

L’affido è caratterizzato dall’essere un provvedimento temporaneo, nella pratica spesso accade che non si realizzino le condizioni per le quali il minore possa rientrare nella famiglia di origine, in questi casi si parla di affido *sine die*.

Il progetto *sine die*, pur in presenza di problematiche croniche e difficilmente superabili (es. malattia mentale, dipendenze, genitori gravemente deficitari), permette di salvaguardare il rapporto tra il bambino e la sua famiglia di origine, senza giungere all’interruzione definitiva del legame, rispetto a quello che sarebbe successo intraprendendo il percorso dell’adozione.

In queste situazioni il minore si trova a vivere un contesto di “famiglia allargata”: è importante che il bambino senta che sia i genitori, sia gli affidatari possano accettare la presenza di un altro legame dentro di sé. Solo in questo modo potrà sentire la separazione non come perdita definitiva, ma come un mutamento di rapporto e il periodo vissuto nella famiglia affidataria come parte integrante della propria storia personale.

18. SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

La promozione della disponibilità all’affido e conseguentemente la costruzione di una rete di nuclei affidatari costituisce un obiettivo importante del sistema di welfare locale, per offrire alle famiglie ed ai minori in difficoltà di usufruire di un sostegno di tipo familiare.

L’Équipe per l’affidamento familiare ritiene importante creare un pensiero e un’attenzione attorno al tema dell’accoglienza in generale, attraverso un’attività diffusa e continua.

L’Emaf da più di un decennio organizza progetti di sensibilizzazione e collabora per la realizzazione di iniziative di promozione attivate dalle Comunità sul territorio provinciale anche con la partecipazione delle associazioni di privato sociale. Sono stati realizzati percorsi di formazione aperti alle famiglie, mostre di pubblicazioni ed audiovisivi, serate di informazione con il contributo di testimonianze ed interventi sull’affido.

Alcuni progetti hanno avuto come destinatario principale la Scuola. È importante che anche gli insegnanti possano confrontarsi e approfondire la tematica dell’affidamento familiare, in quanto spesso si trovano ad affrontare minori in affidamento, svolgendo un ruolo molto importante.

BIBLIOGRAFIA

Cambiaso G., "L'affidamento familiare come base sicura", collana *Le Professioni nel sociale* Franco Angeli, Milano, 1998.

Galli I., intervento al Convegno Internazionale "La cura delle relazioni negli interventi di affidamento familiare" Trento 10-11 febbraio 2011.

Grana D., "Impariamo a conoscere l'affido dei minori", *Del Cerro*, Pisa, 2005.

Provincia Autonoma di Trento, 2004, "Realtà giovanile, servizi ai minori e alle famiglie in provincia di Trento", Servizio per le Politiche Sociali.

Provincia Autonoma di Trento, 2009, "Linee Guida per la scuola e i servizi sociali, affidamento familiare e adozione l'inserimento scolastico, Trento.

Provincia Autonoma di Trento, 2009, "Linee Guida per l'organizzazione del servizio di spazio neutro tempo d'incontro", Servizio Politiche Sociali e abitative, Trento.

Provincia di Como, 2005, "Linee Guida per l'affido familiare", Assessorato Solidarietà Sociale, Como.

Regione Puglia, 2007, "Linee Guida sull'affidamento familiare dei minori", Assessorato alla Solidarietà.

Regione Veneto, 2008, "Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari, l'affido familiare in Veneto", Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

Legge 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre".

Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996".

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento".

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento".

Delibera della Giunta provinciale n. 495 del 13 marzo 2009

Oggetto: L. p. 16/93. Art. 21 e 24, integrazione al sistema tariffario provinciale dei servizi di trasporto pubblico.


Delibera della Giunta provinciale n. 147 del 4 febbraio 2011

Oggetto: modifica delle deliberazioni n. 3122 e n. 3123 di data 30 dicembre 2010 concernenti rispettivamente l'approvazione del modello ICEF per il calcolo delle tariffe agevolate del servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia e le disposizioni generali per l'iscrizione e l'ammissione alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/2012.

Delibera della Giunta provinciale n. 2327 del 15 ottobre 2010

Oggetto: L. p. 7 agosto 2006, n. 5 e relativo regolamento di attuazione. Modifica della deliberazione n. 1639 di data 9 luglio 2010, concernente l'approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa per l'anno scolastico e formativo 2010/11.

...prendersi cura con amore...



ALLEGATI

ALLEGATO 1¹⁸**LA SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CASO** **consulenza** **attivazione progetto *****QUADRO FAMILIARE**

Nome e cognome del minore

Luogo e data di nascita

Percorso scolastico (nido, scuola materna, certificato L. 104)

.....

Nome e cognome del padre

Luogo e data di nascita

Residenza

Occupazione

Nome e cognome della madre

Luogo e data di nascita

Residenza

Occupazione

Domicilio effettivo ed attuale del minore

.....

Composizione del nucleo di fatto

.....

.....

.....

Residenza del nucleo

.....

Obiettivo ed eventuale tempistica della richiesta (quali sono i problemi emergenti riferiti alla famiglia e al minore)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

** In caso di richiesta di attivazione di un progetto di affidamento familiare, si richiede una relazione specifica (vedi griglia allegata).*

Documenti allegati (decreti, relazioni di altri servizi...)

.....
.....
.....
.....

Eventuali altri Servizi coinvolti e/o interventi attivati

.....
.....
.....
.....

Altre informazioni utili

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Assistente sociale referente

Recapito telefonico Fax.....

Indirizzo e-mail

Data

L'assistente sociale

.....

ALLEGATO 2**LA SCHEDA DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA****Composizione del nucleo familiare**

CF nome cognome:

Luogo e data di nascita:

Titolo di studio:

Settore lavorativo:

CG nome cognome:

Luogo e data di nascita:

Titolo di studio:

Settore lavorativo:

FGL nome cognome:

Luogo e data di nascita:

occupazione:

Coniugati/conviventi dal:

.....

Residenza del nucleo e recapiti telefonici:

.....

.....

.....

Quando hanno svolto il percorso:

anno

Famiglia allargata

.....

.....

.....

Motivazione all'affido

Cambiamento del sé familiare

Forte idealità (religiosa o di solidarietà sociale) Completamento dell'esperienza familiare per la coppia senza figli Completamento di un progetto familiare interrotto (lutto, interruzione di gravidanza) Differenziazione dalla famiglia estesa

Altro:

Migliore funzionamento delle relazioni familiari

Colmare lo spazio creatosi con l'uscita dei figli grandi

Ricerca compagnia per il figlio unico

Riequilibrare uno scompenso nella famiglia affidataria dovuto a cambiamenti logistici (cambio casa) o lavorativi

Altro:

Situazione logistica (abitativa e organizzativa)

.....

Presenza di animali:

Altre esperienze di accoglienza/affidamento:

esiti (eventuali problematiche emerse ecc.)

.....

Percorso adottivo:

Risorse

.....

Motivazione per la quale si è scelta questa famiglia per l'abbinamento

.....

Note (religione):

Professionisti che hanno fatto la conoscenza e valutazione della famiglia

Psicologo.....

Assistente sociale.....

Professionisti che seguiranno il progetto di affido

Psicologo.....

Assistente sociale

Finito di stampare nel mese di ottobre 2011
dalla Tipografia Alcione - Lavis

LINEE GUIDA

Affidamento familiare

in provincia di Trento



SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
Ufficio Centro per l'Infanzia
Équipe multidisciplinare per l'affidamento familiare

38100 TRENTO
Via Nicolodi, 19
Tel. 0461/493358 - Fax 0461/493363
manuela.tonolli@provincia.tn.it
michela.dipaolo@provincia.tn.it